

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 23 dicembre 2015

D.G. Agricoltura

D.d.s. 16 dicembre 2015 - n. 11389
Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 - approvazione del bando anno 2016 per la misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro - climatico - ambientali».

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 28 «Pagamenti agro - climatico - ambientali» del sopracitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli stati membri rendono disponibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare cambiamenti nei metodi di produzione o nelle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima;

Visti i regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e le disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1803/2006 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla condizionalità;
- n. 1307/2013 del parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Preso atto che la Giunta Regionale con deliberazione n. X/3895 del 24 Luglio 2015 ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia a seguito della decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015 assunta dalla commissione europea;

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. individuazione dei responsabili delle operazioni», con il quale è stato approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui le operazioni che compongono la Misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro - climatico - ambientali»;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici della Misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro - climatico - ambientali», attraverso uno specifico bando di cui all'allegato 1, composto di n. 189 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 50.000.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo pagatore regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura/u.o individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di approvare il bando per l'anno 2016 della Misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro - climatico - ambientali» di cui all'allegato 1, composto di n. 189 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 50.000.000,00 euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo pagatore regionale (OPR);

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della direzione generale agricoltura.

Il dirigente
Alberto Lugoboni

_____ • _____

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

SOTTOMISURA 10.1

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNO 2016

INDICE

GLOSSARIO DEI PRINCIPALI ACRONIMI E DEFINIZIONI UTILIZZATI NEL TESTO

- 1. OBIETTIVI**
- 2. COSA VIENE FINANZIATO**
- 3. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI**
 - 3.1 OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE
 - 3.2 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE
 - 3.3 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE
 - 3.4 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA
 - 3.5 OPERAZIONE 10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO
 - 3.6 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI
 - 3.7 OPERAZIONE 10.1.09 - SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI
 - 3.8 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
 - 3.9 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO
 - 3.10 OPERAZIONE 10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO
- 4. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA**
- 5. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE**
- 6. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI**
- 7. CONTROLLI**

- 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- 9. RICORSI**
- 10. SANZIONI**
- 11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- 12. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 13. RIEPILOGO TEMPISTICHE**

ALLEGATI

ALLEGATO A	CONDIZIONALITA', CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'.
ALLEGATO B	REGISTRO AZIENDALE UNICO DEI TRATTAMENTI DELLE CONCIMAZIONI E DI MAGAZZINO E DELLE OPERAZIONI COLTURALI.
ALLEGATO C	IMPORTI DEI PREMI COMBINATI TRA PIU' OPERAZIONI/MISURE.
ALLEGATO D	ESEMPI PER RIDUZIONI MASSIME DI SUPERFICIE SOTTO IMPEGNO
ALLEGATO E	DESCRIZIONE ATTREZZATURE IDONEE PER AGRICOLTURA CONSERVATIVA
ALLEGATO F	ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE E TERRITORI AMMESSI A PREMIO
ALLEGATO G	ELENCO DELLE VARIETA' VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO

Glossario dei principali acronimi e definizioni utilizzati nel testo

Art.:	Articolo
BCAA:	Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
BURL:	Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
CAA:	Centro Assistenza Agricola
CEE:	Comunità Economica Europea
CGO:	Criteri di Gestione Obbligatoria
CRA – MAC:	Unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo
CRA –ORL:	Unità di ricerca per l'orticoltura di Montanaso Lombardo
CRS/CNS:	Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi
D.lgs.:	Decreto legislativo
D.P.R.:	Decreto Presidente della Repubblica
DGR:	Deliberazione Giunta Regionale
DM:	Decreto Ministeriale
GIS	Sistema Informativo Computerizzato; in inglese: Geographic Information System
GPS:	Sistema di Posizionamento Globale; in inglese: Global Positioning System
Ha:	Ettaro
L.r.:	Legge Regionale
OP:	Organizzazione Produttori Ortofrutticoli
OPR:	Organismo Pagatore Regionale
PAN:	Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
PEC:	Posta elettronica certificata
PIN:	Codice identificativo personale (Personal Identification Number)
PO:	Programmi Operativi
PSR:	Programma di Sviluppo Rurale
FEASR:	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Reg. UE: Regolamento della Unione Europea

SAU: Superficie Agricola Utilizzata

Sis.Co: Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia

Società agricole: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. *omissis*" e art. 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004

Società cooperative agricole: Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

ss.mm.ii: Successive modiche e integrazioni

UB: Unità di Bestiame

ZVN: Zone Vulnerabili ai Nitrati

Le presenti disposizioni attuative regolano l'applicazione della **Misura 10 – sottomisura 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020** della Regione Lombardia **relativamente alla presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2016**.

1. OBIETTIVI

La misura 10 promuove l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse.

Infatti promuove e incentiva una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

S'intende, altresì, accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la conservazione di specie e varietà vegetali e di razze animali autoctone a limitata diffusione in modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.

La misura contribuisce direttamente alle seguenti focus area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole di minore impatto sulla qualità dell'acqua;
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a salvaguardia della qualità dei suoli agricoli;
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La misura contribuisce potenzialmente alla focus area 5.d "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura" ma non dà un contributo quantificabile ex ante al target indicato.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso.

La Misura contribuisce anche alla mitigazione ai cambiamenti climatici ovvero alla riduzione dei gas serra e dell'ammoniaca, e all'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle razze animali e delle specie vegetali locali, più resilienti alle variazioni climatiche in atto.

2. COSA VIENE FINANZIATO

La Misura 10 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo ad una o più delle operazioni previste.

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti dal:

- a) reg. (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I che riporta gli obblighi di **condizionalità**.
Gli obblighi di Condizionalità sono recepiti a livello nazionale dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii. e, a livello regionale, con DGR n. X/3351 del 01/04/2015 e ss.mm.ii. ed elencati in allegato A al presente bando.
- b) reg. (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), che introduce i **“criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima”**, disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015, integrati e modificati a livello regionale con DGR n. 3232 del 06/03/2015 e DGR n. 3697 del 12/06/2015. Tali criteri sono descritti in allegato A al presente bando
- c) reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10 che precisa gli elementi che costituiscono i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari** e altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Tali requisiti minimi sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii. e declinati a livello regionale, come specificato all'allegato A del presente bando.

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura, descritti al successivo paragrafo 3, e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni di Misura siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000 medesime.

3. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 10, sottomisura 10.1, è articolata come segue:

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali:

- | | |
|---------|--|
| 10.1.01 | Produzioni agricole integrate |
| 10.1.02 | Avvicendamento con leguminose foraggere |
| 10.1.03 | Conservazione della biodiversità nelle risaie |
| 10.1.04 | Agricoltura conservativa |
| 10.1.05 | Inerbimenti a scopo naturalistico |
| 10.1.06 | Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 (NON ATTIVATA NEL 2016) |
| 10.1.07 | Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 (NON ATTIVATA NEL 2016) |
| 10.1.08 | Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti |
| 10.1.09 | Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali |
| 10.1.10 | Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento |
| 10.1.11 | Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono |
| 10.1.12 | Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono |

3.1 OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE

3.1.1 OBIETTIVI

Con questo intervento s'intende incentivare l'adozione da parte dei produttori agricoli di specifici disciplinari regionali di lotta integrata, al fine di diminuire gli impatti negativi derivanti da un utilizzo non oculato dei prodotti fitosanitari e da fertilizzazioni poco calibrate, specie nelle zone ad agricoltura più intensiva, contribuendo così in modo significativo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della qualità dell'acqua.

Le coltivazioni che più di altre necessitano di un uso sostenibile di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sono quelle che impattano in modo intensivo sul territorio, per la specializzazione e la localizzazione delle colture.

Spesso gli areali di coltivazione di queste colture sono contigui ad aree ad alto valore naturale per le quali è rilevante conservare la biodiversità, tutelare le risorse idriche superficiali e profonde diffondendo pratiche agricole a basso impatto ambientale.

L'operazione contribuisce all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto favorisce, da un lato, l'avvicendamento e la diversificazione delle colture e, dall'altro, una minore emissione di sostanze inquinanti in atmosfera e una riduzione dei fenomeni di erosione dei terreni agricoli.

3.1.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all'operazione nell'anno 2016 è di **5 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

Riepilogo Impegni principali:

- A. Rispettare i disciplinari di produzione integrata parte generale e parte speciale, che si configurano come difesa integrata volontaria;
- B. Effettuare trattamenti con macchine che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata la certificazione volontaria di regolazione o taratura da parte dei centri prova autorizzati dalle Regioni;
- C. Avvalersi dell'assistenza di un consulente abilitato ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE, iscritto all'albo regionale;
- D. Acquistare prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un consulente abilitato (ricettazione);
- E. Per gli impianti arborei, mantenere durante tutto l'anno, senza interruzioni, l'inerbimento anche naturale dell'interfila;
- F. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Riepilogo Impegni accessori (solo per la coltura del riso):

- G. Sommersione della risaia nel periodo invernale;
- H. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad es. con triticale).

3.1.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate", sono i seguenti :

- A. **Rispettare i disciplinari di produzione integrata** parte generale e parte speciale, che si configurano come difesa integrata volontaria (cfr. punto A.7.3 Decreto 22/01/2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - PAN).

I disciplinari di produzione integrata comprendono:

- Parte generale agronomica relativa ai "Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari" e relativi allegati A "Linee guida per la fertilizzazione delle produzioni integrate" e B "Linee guida per l'irrigazione delle produzioni integrate";
- Norme tecniche specifiche per ciascuna coltura (parte speciale) che comprendono, tra l'altro, indicazioni relative alla successione colturale, ai trattamenti fitosanitari (limitazione nella scelta dei prodotti e numero dei trattamenti) ed alla fertilizzazione.

Tali disciplinari regionali, soggetti ad aggiornamenti annuali, sono conformi alle linee guida nazionali approvate dal Organismo Tecnico Scientifico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sono resi disponibili sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia www.agricoltura.regione.lombardia.it

In caso di colture per le quali non sono previste le schede colturali nei disciplinari regionali, occorre fare riferimento, per le specifiche schede di concimazione, ai Disciplinari di produzione integrata approvati a livello nazionale.

Per quanto riguarda la **fertilizzazione** (piano di fertilizzazione, dosi standard, analisi del terreno, modalità di campionamento del terreno etc.) occorre fare riferimento a quanto previsto nell'allegato A "Linee guida per la fertilizzazione delle produzioni integrate".

Non è consentito l'utilizzo di fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.

Gli interventi di fertilizzazione dovranno essere annotati nel registro aziendale unico dei trattamenti, delle concimazioni, di magazzino e delle operazioni colturali, di cui all'allegato B al presente bando.

Il piano di concimazione deve essere predisposto e firmato dal consulente che presta assistenza all'azienda.

Per quanto concerne il rispetto delle regole di **avvicendamento** previste dal disciplinare di produzione integrata, **il primo anno del quinquennio di avvicendamento coincide con l'anno di adesione all'operazione.**

Fanno eccezione le superfici a riso che hanno beneficiato del premio della Misura 214 "Pagamenti agroambientali" azione B "Produzioni agricole integrate", per le quali il rispetto delle regole di avvicendamento (interruzione di due anni tra un ciclo di monosuccessione - 5 anni - ed il successivo) viene verificato sulla base delle superfici richieste in domanda per la Misura 214 B.

Pertanto ciò comporta che una volta concluso l'impegno ai sensi dell'azione B della Misura 214, per le medesime superfici non si potrà presentare domanda per l'operazione 10.1.01 prima di aver effettuato i due anni di interruzione della coltivazione del riso.

- B. Effettuare i trattamenti con macchine che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata la **certificazione volontaria di "regolazione o taratura"** da parte dei centri prova autorizzati dalle Regioni, secondo quanto definito dal PAN, da effettuarsi ogni 5 anni;

I controlli richiesti e le strumentazioni necessarie sono specificati al punto A.3.7 del decreto 22/1/2014 Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN) non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche relativamente alla distribuzione spaziale della miscela ed al calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Le verifiche per il rilascio della certificazione di regolazione o taratura devono essere effettuate esclusivamente presso i centri di taratura accreditati dalle Regioni.

La certificazione di regolazione e taratura delle macchine operatrici (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve essere effettuata entro la fine del primo anno di impegno ed almeno una volta ogni 5 anni e deve essere conservata in azienda.

Non sono valide le certificazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto 22/1/2014 (PAN).

Qualora si faccia ricorso a terzi per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, il beneficiario deve acquisire:

- copia della certificazione di "regolazione o taratura" in corso di validità dell'attrezzatura utilizzata in azienda dal contoterzista;
- fattura della prestazione professionale riportante l'indicazione dell'attrezzatura utilizzata per la quale si presenta il certificato.

- C. Avvalersi **dell'assistenza di un consulente abilitato** ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE ed iscritto all'albo regionale, per la corretta applicazione dei principi della produzione agricola integrata (determinazione dell'avversità, soglia di danno, presenza di antagonisti, piano di concimazione, ricettazione, ecc.).

Qualora il titolare dell'azienda beneficiaria dell'operazione sia in possesso dei sopracitati requisiti può svolgere il ruolo di consulente per la propria azienda.

Il consulente dovrà rilasciare all'azienda un report trimestrale riportante la descrizione dell'attività svolta con l'indicazione delle date di visita.

I beneficiari della presente operazione facenti parte di una Organizzazione Produttori Ortofrutticoli (OP) nel cui Piano Operativo sia finanziato il servizio di consulenza alle imprese associate, percepiranno un premio ridotto dell'importo relativo all'impegno C, come meglio precisato al successivo paragrafo 3.1.3 "Entità del premio annuale".

D. Acquistare i prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un consulente abilitato (ricettazione), di cui al punto precedente.

La ricettazione ha lo scopo di condividere le scelte di difesa e diserbo tra consulente e beneficiario.

L'obbligo della ricettazione viene assolto attraverso le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) il beneficiario ed il proprio consulente, definiscono e condividono di volta in volta le scelte di difesa e diserbo. In tal caso ogni singola decisione deve essere resa per iscritto da parte del consulente e riportare le seguenti indicazioni: avversità/infestante, tempi di intervento, i principi attivi da utilizzare, le dosi di intervento ed il numero complessivo dei trattamenti da effettuare.
- b) In alternativa è possibile predisporre un piano di difesa/diserbo preventivo ad inizio campagna, da adeguare in caso in cui si ritenga necessario modificare la strategia di difesa e diserbo. La variazione del piano dovrà essere datata e firmata dal consulente.

Il piano dovrà riportare le seguenti indicazioni: avversità/infestanti chiave peculiari per l'azienda e del comprensorio in cui l'azienda opera, tempi di intervento, principi attivi, dosi di intervento e numero complessivo dei trattamenti da effettuare.

Nell'ambito del Piano possono essere individuati per ogni intervento 2 scelte alternative di principi attivi utilizzabili per i trattamenti. Tali alternative devono rispettare la strategia individuata nel Piano medesimo.

I singoli documenti relativi alle scelte di difesa (di cui al punto a) o il piano di difesa (di cui al punto b) devono essere controfirmati e timbrati dal consulente.

Le alternative di cui alle lettere a) e b) non sono sostituibili dalla semplice sottoscrizione del disciplinare di produzione integrata.

La documentazione indicata ai punti a) e b) dovrà trovare coerenza con gli acquisti di prodotti fitosanitari effettuati dall'azienda ed i trattamenti eseguiti che devono essere registrati sul sistema informativo presente in Sis.Co., o in alternativa, su altri sistemi informatici di registrazione dei trattamenti o su registri cartacei riportanti le indicazioni minime come da fac simile di cui all'allegato B al presente bando.

E. Mantenere durante tutto l'anno, senza interruzioni, l'inerbimento, anche naturale, dell'interfila negli impianti arborei (frutteti, vigneti ed oliveti) per l'intera durata dell'impegno, ad eccezione dei primi quattro anni nel caso di nuovi impianti;

F. NON utilizzare fanghi di depurazione.

NOTA BENE:

Tra gli impegni di misura vengono individuati quegli impegni il cui mancato rispetto compromette in maniera più significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali della Misura; tali impegni vengono definiti “**essenziali**”.

Se l'infrazione all'impegno A, per quanto riguarda il rispetto delle regole di avvicendamento, è riferita ad una superficie pari ad almeno il 30 % della superficie sotto impegno, la domanda decade in quanto tale fattispecie si configura come **impegno essenziale**.

3.1.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla medesima superficie, è possibile adottare **uno** dei seguenti impegni accessori:

- G – Sommersione della risaia nel periodo invernale;
- H – Realizzazione di una cover-crop autunno-vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con triticale).

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

G. Sommersione della risaia nel periodo invernale

La sommersione invernale della risaia assicura il mantenimento di un ambiente favorevole alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e al miglioramento della struttura del suolo.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

1. effettuare la sommersione almeno **due anni** nell'arco del periodo d'impegno;
2. mantenere l'acqua continuativamente per almeno **60 giorni** nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio. Periodi successivi di sommersione possono essere effettuati secondo le disponibilità del Consorzio di Bonifica previa specifici accordi; tali periodi possono non essere consecutivi.
3. dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione il letto di semina;
4. ripristinare gli argini delle camere della risaia eventualmente degradati;
5. mantenere il livello dell'acqua almeno pari a **5 centimetri**;
6. tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando.

Al momento della compilazione della domanda è indispensabile che il beneficiario indichi il Consorzio di Bonifica di riferimento e la portata d'acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo informatico.

L'attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di riferimento, reso in funzione delle necessità di manutenzione della rete da esso gestita. Il beneficiario riceverà comunicazione in merito alla disponibilità di acqua entro fine agosto dell'anno di presentazione della domanda.

In caso di disponibilità dell'acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell'acquedotto presso il Consorzio di Bonifica di riferimento.

H. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio.) anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

Le leguminose favoriscono la presenza di pronubi e quindi il mantenimento della biodiversità e, attraverso il sovescio, l'accumulo di sostanza organica ed il miglioramento della fertilità del suolo nonché l'arricchimento del terreno in azoto prelevato dall'aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) al miglioramento del suolo, soprattutto in riferimento ad una coltura depauperante come il riso, che si avvantaggia maggiormente degli apporti azotati del sovescio con leguminosa.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

1. realizzare sulle medesime particelle, almeno per **due anni** nell'arco del periodo di impegno, una cover crop autunno vernina tramite la semina di leguminose anche in consociazione (ad esempio, con il triticale); in caso di consociazione le leguminose dovranno essere prevalenti rispetto alle altre essenze.
2. eseguire le operazioni colturali di **cura del cotico**, con particolare attenzione ad evitare ristagni idrici (attraverso la realizzazione, ove necessario, di canali di scolo);
3. non utilizzare prodotti fitosanitari;
4. mantenere in campo la coltura **fino alla fine di febbraio**, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia, quando si provvederà ad interrirla (sovescio);
5. tenere ed aggiornare il registro delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando.

E' oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale dovrà riportare l'indicazione della cover quale seconda coltura (coltura secondaria) per le particelle prescelte.

Poiché è obbligatorio realizzare la cover crop almeno due volte nel corso dell'impegno, la prima cover crop deve essere realizzata entro il terzo anno di impegno e la seconda entro il quarto.

3.1.2.3 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.01 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i.

3.1.2.4 Combinabilità tra operazioni/misure (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.01 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato C al presente bando.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" **NON sono combinabili** con quelli previsti dalle misure 11 "Agricoltura biologica" e 12 "Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000".

3.1.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Ai fini della presente operazione le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: orticole, fruttiferi e vite, riso.

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Impegno accessorio G – sommersione risaia (€/Ha)	Impegno accessorio H – cover crop (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
orticole	485			485
fruttiferi e vite	600			600
Riso	185			185
Riso	185	190		375
Riso	185		180	365

Il premio relativo alle colture orticole ed a quelle arboree viene ridotto della quota corrispondente al costo del consulente per i beneficiari soci di una Organizzazione Produttori ortofrutta, per le quali il ruolo di consulente già viene svolto dal tecnico incaricato della OP medesima.

In tal caso l'importo del premio annuo si riduce ad € 410/ha per le colture orticole e € 425/ha per le colture arboree, come specificato nella tabella seguente.

Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Riduzione costo consulente (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
Colture orticole	485	75	410
Colture arboree	600	175	425

3.1.3.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell'art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013.

La definizione dei premi dell'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" di cui al precedente paragrafo 3.1.2 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening, pertanto tali premi vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

3.1.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.01 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture;
- condizioni per le superfici vitate,
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

3.1.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda per accedere ai benefici dell'operazione 10.1.01 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I soggetti iscritti all'elenco regionale degli operatori biologici **non possono** aderire all'operazione.

Imprese agricole aderenti ad Organizzazioni Produttori ortofrutticole

Possono aderire all'operazione le imprese agricole socie di Organizzazione Produttori ortofrutticole (OP) che non abbiano attivato la Produzione Integrata nei propri Programmi Operativi Annuali (PO).

Qualora un' impresa agricola sia iscritta ad una OP può aderire alla presente operazione limitatamente alle colture per le quali l'OP non ha attivato la produzione integrata nei propri programmi operativi .

Un'azienda lombarda socia di OP con sede fuori regione, rispetta le regole previste per l'operazione 10.1.01 del PSR 2014-2020 della Lombardia.

Può presentare domanda di aiuto per la presente operazione il socio OP che esce dalla medesima e non si associa a nessun'altra OP, oppure se si associa ad una OP che non prevede la produzione integrata nei Programmi Operativi.

Se un beneficiario dell'operazione 10.1.01 in corso del periodo di impegno entra a far parte di una OP il cui Programma Operativo prevede la produzione integrata, porta a termine comunque il proprio impegno quinquennale sul PSR senza richiedere l'adesione alla produzione integrata nella OP.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio G "Sommersione invernale della risaia", potrà aderire colui che governa direttamente la distribuzione aziendale dell'acqua derivata dal Consorzio di bonifica (tenimento isolato).

3.1.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture**Ambito territoriale**

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Condizioni relative alle superfici

Nella domanda per accedere all'operazione 10.1.01 è obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti ad un medesimo gruppo coltura, per tutta la durata dell'impegno.

Eccezione alla condizione di ammissibilità: aderire con tutta la SAU aziendale investita a colture afferenti ad uno stesso gruppo coltura.

I beneficiari che aderiscono alla produzione integrata nell'ambito dei Programmi operativi (PO) delle Organizzazioni Produttori Ortofrutticoli possono escludere dalla SAU aziendale investita a colture diverse afferenti ad uno stesso gruppo coltura, le sole superfici in cui si realizzano le colture oggetto di sostegno nei sopracitati PO.

Esempio per gruppo coltura orticole:

*superfici a pomodoro oggetto di sostegno in PO che prevede produzione integrata su tale coltura;
superfici a peperone oggetto di impegno in PSR*

La superficie coltivata a **orticole** e **riso** richiesta a premio con la domanda di pagamento potrà interessare particelle diverse da quelle della domanda di aiuto, in funzione delle successioni colturali dettate dal rispetto dei disciplinari di produzione integrata.

La **superficie minima** oggetto di impegno nell'operazione è pari a:

colture orticole: **1 ettaro** per i comuni ISTAT di pianura; **0,5 ettari** per comuni ISTAT di collina e di montagna;

vite e altre colture arboree (fruttiferi): **1 ettaro** per i comuni ISTAT di pianura; **0,5 ettari** per comuni ISTAT di collina e di montagna;

riso: **1 ettaro** su tutto il territorio regionale.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

La **superficie richiesta a premio**, indipendentemente dagli avvicendamenti colturali, può ridursi **nell'arco del periodo** d'impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione¹ purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato D al presente bando.

Culture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di:

- **Culture orticole** ad esclusione di :
 - o orti familiari².
 - o superfici coperte da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno)
- **Fruttiferi e vite**: tali colture sono ammesse a premio anche nei primi anni di impianto non produttivi. Non sono ammessi a premio frutteti familiari ².
- **Riso**.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'operazione 10.1.01.

¹ La superficie richiesta a premio nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie richiesta a premio con le domande di pagamento.

² Si intendono come familiari gli orti ed i frutteti con superfici inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di ortaggi, legumi freschi, patate, frutta, vigneti, la cui produzione è destinata all'autoconsumo.

3.1.4.3 Condizioni relative alle superfici vitate

Per la determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e del potenziale produttivo³ istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale⁴ all'interno del fascicolo aziendale Sis.Co relativo al produttore.

3.1.4.4 Condizioni relative agli impegni accessori

Gli impegni accessori:

- possono essere applicati **solo alle superfici coltivate a riso** oggetto degli impegni principali;
- possono essere adottati su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali;
- sono alternativi tra loro quindi non possono essere adottati contemporaneamente su una stessa particella, nemmeno su quote di superficie diverse facenti riferimento ad una medesima particella;
- in particelle diverse possono essere adottati impegni accessori diversi;
- devono riguardare tutta la superficie di una particella investita a riso.

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Per quanto riguarda l'impegno H "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con triticale)" è oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Non sono ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici.

3.1.4.5 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati;
- presenza in azienda di:
 - sistemi di controllo per una miglior razionalizzazione degli interventi fitosanitari (trappole a feromoni a controllo remoto per verificare in modo puntuale l'inizio del volo dei fitofagi e definire in modo corretto la valutazione del rischio di infestazione ed i relativi programmi di lotta;
 - capannina meteorologica con condivisione in rete dei dati rilevati per il supporto dei modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo delle malattie della coltura sotto impegno;

³ la determinazione della superficie vitata ammessa a contributo per l'OCM vino è normata dal reg. (CE) n. 555/2008 art. 75.

⁴ Lo schedario viticolo e del potenziale produttivo è tenuto dalla Regione in ottemperanza all'art. 12 del D.L. n. 61/2010.

- strumenti per la riduzione dei rischi di inquinamento puntiforme derivante da prodotti fitosanitari durante la fase di svuotamento e lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione.

3.1.5 DOCUMENTAZIONE

3.1.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non occorre allegare alcuna documentazione.

3.1.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (5 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

Per l'impegno A "Rispetto dei disciplinari di produzione integrata":

- Piano di concimazione, da predisporre al primo anno di impegno;

Per l'impegno B "Effettuare trattamenti fitosanitari con macchine in possesso di certificazione volontaria di regolazione o taratura":

- documentazione (certificato) che attesti l'avvenuta regolazione o taratura delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR VII/3423 del 16/02/01 e del PAN;

Per l'impegno C "Avvalersi dell'assistenza di un consulente":

- lettera di incarico al tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- report sintetico sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta);
- fattura di pagamento delle prestazioni professionali rese in azienda dal consulente.

Per l'impegno D "Acquisto dei prodotti fitosanitari previa ricettazione":

piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda;

In caso di adesione ai seguenti impegni aggiuntivi, attivabili solo sulle superfici a riso:

G "Sommersione invernale della risaia":

- fatture di pagamento dell'acqua iemale;
- registro aziendale unico delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando.

H "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose" (attivabile solo per le superfici a riso):

- fatture di acquisto della semente; i quantitativi di seme acquistati dovranno risultare idonei a garantire la copertura della superficie sotto impegno, secondo le indicazioni relative alla dose di semina riportata in etichetta;

- registro aziendale unico delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando.

In adempimento all'obbligo di condizionalità relativo alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari si ricorda che dovranno essere conservate in azienda:

fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo contenente gli elementi minimi di cui al fac simile riportato all'allegato B del presente bando;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo regionale Sis.Co.
L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo;
- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi i soli dati desunti dagli applicativi medesimi.

3.2 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

3.2.1 OBIETTIVI

L'operazione intende contrastare l'abbandono, in alcune aree della Lombardia, dei tradizionali sistemi di coltivazione che prevedono la rotazione con leguminose foraggere, in favore di sistemi più semplici in termini gestionali e più vantaggiosi economicamente, ma che depauperano i terreni agricoli, li rendono meno fertili ed esercitano una forte pressione sul suolo e sull'acqua, in quanto basati su coltivazione di cereali quali mais e cereali autunno vernini, che richiedono l'impiego di maggiori input chimici e maggiori risorse naturali (acqua).

Nel medio - lungo periodo la scomparsa degli avvicendamenti tradizionali, determinando una contrazione della superficie a leguminose foraggere a favore di altre colture intensive che richiedono un maggiore apporto di acqua, di fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari, può avere effetti negativi sulla biodiversità animale e vegetale, sull'accumulo di sostanza organica e sulla fertilità dei terreni agricoli, sulla loro capacità di resistere ai fenomeni di erosione e, indirettamente, sulla qualità delle acque.

La presenza delle leguminose foraggere negli avvicendamenti colturali è importante in quanto svolge anche una funzione antierosiva, grazie alla copertura del suolo per tutto l'anno.

3.2.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all'operazione nell'anno 2016 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

3.2.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" sono i seguenti:

- A. Obbligo di **avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera** per almeno 3 anni su tutta la superficie oggetto d'impegno nell'arco del periodo di 6 anni.

La superficie oggetto d'impegno deve comprendere, oltre alle particelle su cui si intende realizzare nel primo anno d'impegno l'impianto delle leguminose foraggere, anche particelle che verranno interessate dalla presenza di leguminose di nuova realizzazione nel corso del periodo di impegno.

In ogni anno di impegno deve essere garantita la presenza nell'avvicendamento delle leguminose foraggere.

Nell'ambito dell'avvicendamento non è consentito coltivare mais sulla stessa superficie in due anni consecutivi.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di avvicendamento, il primo anno del sessennio coincide con l'anno di adesione all'operazione.

Le leguminose foraggere richieste a premio con la domanda del primo anno di aiuto (domanda iniziale) dovranno essere di nuova realizzazione. Sono considerate di nuova realizzazione anche le foraggere seminate nell'autunno 2015 a condizione che nel corso dello stesso anno la stessa superficie sia stata interessata da una coltura diversa dalle foraggere.

Nel corso dei 6 anni, tutta la superficie sotto impegno dovrà essere interessata da una coltura foraggera di nuova realizzazione e tale foraggera dovrà permanere sulla stessa particella per almeno tre anni.

E' possibile seminare colture foraggere di nuova realizzazione sulla superficie a premio nel corso dei primi quattro anni di impegno, garantendo che:

- ogni particella richiesta a premio sia investita da un impianto di leguminose di nuova realizzazione;
- la leguminosa realizzata su ogni particella persista sulla stessa per almeno tre anni.

Al quinto e sesto anno di impegno non sono ammissibili colture foraggere di nuova realizzazione.

Per le verifiche necessarie a garantire il rispetto di tali condizioni, verranno utilizzati i dati contenuti nei fascicoli aziendali dell'anno precedente.

B. Divieto di impiego di prodotti fitosanitari. E' ammesso unicamente il diserbo durante il periodo invernale;

C. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione.

NOTA BENE:

Tra gli impegni di misura vengono individuati quegli impegni il cui mancato rispetto compromette in maniera più significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali della Misura; tali impegni sono definiti "**essenziali**".

Se l'infrazione all'impegno A "Obbligo di avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera per almeno 3 anni su tutta la superficie oggetto d'impegno nell'arco del periodo di 6 anni" è riferita ad una superficie almeno pari al 30 % della superficie sotto impegno, la domanda decade in quanto tale fattispecie si configura come **impegno essenziale**.

3.2.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.02 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i.

3.2.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.02 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" è **combinabile esclusivamente** con la seguente operazione della Misura 10:

- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato C al presente bando.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" **NON sono combinabili** con quelli previsti dalle Misure 11 "Agricoltura biologica" e 12 "Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000".

3.2.3 ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Per le superfici oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **145 € /ha**.

3.2.3.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell'art. 43 del reg. UE n. 1308/2013.

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi delle componenti greening "Diversificazione delle colture" e/o "Aree di interesse ecologico".

In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare una o entrambe le componenti greening il premio relativo alla presente operazione non viene pagato.

3.2.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

3.2.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

3.2.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio dei Comuni classificati ISTAT

- di pianura delle province di Cremona e Mantova
- di pianura e collina delle province di Brescia e Pavia

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Condizioni relative alle superfici

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere pari ad **1 ettaro**.

La superficie richiesta a premio può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato D al presente bando.

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica ai seminativi.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'operazione 10.1.02.

3.2.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.

3.2.5 DOCUMENTAZIONE

3.2.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non occorre allegare alcuna documentazione.

3.2.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- registro aziendale unico dei trattamenti delle concimazioni e di magazzino e delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando.

3.3 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

3.3.1 OBIETTIVI

In Lombardia le risaie sono coltivate con la tecnica irrigua della sommersione, grazie alla considerevole disponibilità di acqua nelle aree di coltivazione, e costituiscono ambienti umidi secondari di elevato valore ecologico importanti per la conservazione di numerose specie animali. Tuttavia, la messa in asciutta delle camere (normalmente quattro volte durante il ciclo produttivo), può avere effetti negativi sulla sopravvivenza della maggior parte degli organismi acquatici, alcuni dei quali sono presenti solo nel corso della primavera.

In relazione a quanto sopra, il contributo delle risaie alla conservazione e all'incremento della biodiversità può essere migliorato se si adottano misure per la gestione dell'acqua in grado di mitigare l'effetto negativo delle periodiche asciutte sugli organismi acquatici che si sviluppano all'interno delle camere allagate.

Inoltre, mantenendo un certo quantitativo di predatori di larve di zanzare, l'azione favorisce la riduzione della presenza e della diffusione di questo insetto nei territori limitrofi alle aree risicole, normalmente contrastata con trattamenti insetticidi.

L'operazione contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso un incremento della biodiversità e, con l'impegno facoltativo della copertura vegetale autunno vernina dei terreni, favorisce una riduzione dei fenomeni di erosione dei suoli.

3.3.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all'operazione nell'anno 2016 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

Riepilogo degli impegni principali:

- A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte;
- B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta ad impegno;

Riepilogo degli impegni accessori:

- C. Gestione delle stoppie;
- D. Sommersione della risaia nel periodo invernale;
- E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio vecchia, trifoglio), anche in consociazione (ad es. con triticale).

3.3.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" sono i seguenti:

A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia. Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un fossetto nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte.

- **Posizionamento del fossetto:** all'interno della camera di risaia. La finalità del fossetto è quella di raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell'acqua della risaia stessa. Il fossetto non deve essere contiguo ad un canale irriguo di competenza di un Consorzio di Bonifica ovvero posto ad una distanza di almeno 2 metri. Non sono ammissibili a premio le scoline ed i canali adacquatori.
- **Caratteristiche geometriche del fossetto:** deve interessare l'intera lunghezza della camera in cui è posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l'alto di almeno 60 cm ed profondità di almeno 40 cm, al momento della realizzazione.
- **Durata del fossetto:** deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di pre-raccolta del riso.
- **Livello dell'acqua nel fossetto:** deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di pre-raccolta, per tutta la sua lunghezza affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte.
- **Manutenzione del fossetto:** per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.

B. mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta ad impegno, a partire dall'inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la durata della stessa. L'inerbimento può essere realizzato mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea, ed ha la finalità di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d'acqua, etc.

Nel caso in cui il fossetto della camera oggetto di impegno sia adiacente ad una strada poderale o interpoderale in luogo dell'argine può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate sopra, la relativa banchina o bordo.

Indicazioni operative

Qualora la creazione del fossetto determini l'instabilità dell'argine è importante mantenere una distanza di sicurezza tra l'argine della camera ed il fossetto.

Solchetti secondari o scoline: per favorire la raccolta della microfauna all'interno del fossetto durante il deflusso dell'acqua e/o il mantenimento dell'acqua nel fossetto durante l'asciutta, può essere utile realizzare delle scoline, ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma della camera ed alla natura del terreno.

NOTA BENE:

Tra gli impegni di misura vengono individuati quegli impegni il cui mancato rispetto compromette in maniera più significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali della Misura; tali impegni sono definiti "**essenziali**".

Se l'infrazione all'impegno A "Realizzazione di un fossetto per camera di risaia" è riferita ad una superficie pari almeno al 30 % della superficie sotto impegno, la domanda decade in quanto tale fattispecie si configura come **impegno essenziale**.

3.3.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla medesima superficie, è possibile adottare **uno** dei seguenti impegni accessori:

- C – Gestione delle stoppie;
- D – Sommersione della risaia nel periodo invernale;
- E – Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

C. Gestione delle stoppie

Il mantenimento in campo delle stoppie di riso, produce un significativo effetto per l'aumento della biodiversità poiché costituiscono un ambiente di elevato interesse naturalistico, in quanto ospitano cospicue popolazioni di uccelli migratori per i quali tali ambienti risultano ottimali.

L'impegno per il richiedente è il seguente:

- **Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio, almeno due anni nell'arco del periodo di impegno.**

Indicazioni operative

La trebbiatura meccanica del riso, al fine di ottenere stoppie che fungano da protezione per la fauna, può essere effettuata secondo le seguenti alternative:

a) taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale;

b) “sgranatura” della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce una habitat di altezza ottimale.

Dopo la fine di febbraio è possibile:

- La raccolta e asportazione delle paglie;
- La rullatura delle stoppie purché queste siano successivamente mantenute sommerse per tutto il periodo fino all'avvio delle normali operazioni di preparazione delle camere di risaia.

D. Sommersione della risaia nel periodo invernale.

La sommersione invernale della risaia assicura il mantenimento di un ambiente favorevole alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e al miglioramento della struttura del suolo.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

1. effettuare la sommersione almeno **due anni** nell'arco del periodo d'impegno;
2. mantenere l'acqua continuativamente per almeno **60 giorni** nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio. Periodi successivi di sommersione possono essere effettuati secondo le disponibilità del Consorzio di Bonifica previa specifici accordi; tali periodi possono non essere consecutivi.
3. dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione il letto di semina;
4. ripristinare gli argini delle camere della risaia eventualmente degradati;
5. mantenere il livello dell'acqua almeno pari a **5 centimetri**;
6. tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando.

Al momento della compilazione della domanda è indispensabile che il beneficiario indichi il Consorzio di Bonifica di riferimento e la portata d'acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo informatico.

L'attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di riferimento, reso in funzione delle necessità di manutenzione della rete da esso gestita. Il beneficiario riceverà comunicazione in merito alla disponibilità di acqua entro fine agosto dell'anno di presentazione della domanda.

In caso di disponibilità dell'acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell'acquaiemale presso il Consorzio di Bonifica di riferimento.

E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

Le leguminose favoriscono la presenza di pronubi e quindi il mantenimento della biodiversità e, attraverso il sovescio, l'accumulo di sostanza organica ed il miglioramento della fertilità del suolo e l'arricchimento del terreno in azoto prelevato dall'aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) al miglioramento del suolo, soprattutto in riferimento ad una coltura depauperante come il riso, che si avvantaggia maggiormente degli apporti azotati del sovescio con leguminosa.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

- A. Realizzare sulle medesime particelle, per almeno **due anni** nell'arco del periodo di impegno, una cover crop autunno vernina tramite la semina di leguminose, anche in consociazione (ad esempio, con il triticale); in caso di consociazione le leguminose dovranno essere prevalenti rispetto alle altre essenze.
- B. eseguire le operazioni colturali di **cura del cotico**, con particolare attenzione ad evitare ristagni idrici (attraverso la realizzazione, ove necessario, di canali di scolo);
- C. non utilizzare prodotti fitosanitari;
- D. mantenere in campo la coltura **fino alla fine di febbraio**, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia, quando si provvederà ad interrarla (sovescio obbligatorio);
- E. tenere ed aggiornare il registro unico dei trattamenti, delle concimazioni, di magazzino e delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale dovrà riportare l'indicazione della cover quale seconda coltura (rotazione secondaria) per le particelle prescelte.

Poiché è obbligatorio realizzare la cover crop almeno due volte nel corso dell'impegno, la prima cover crop deve essere realizzata entro il terzo anno di impegno e la seconda entro il quarto.

3.3.2.3 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.03 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i.

3.3.2.4 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.03 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"; oltre agli impegni base **si può collegare un solo impegno accessorio**.
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa"; gli impegni accessori delle due operazioni sono tutti alternativi tra loro;
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".
- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" (*)+ 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa" (*)+ 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

L'operazione 10.1.03 è combinabile inoltre:

- con la Misura 11 "Agricoltura biologica";
- con la Misura 11 "Agricoltura biologica" + Misura 10 op. 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato C al presente bando.

NON è invece combinabile con la Misura 12 "Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000".

3.3.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale (riso), indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Per le superfici oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Impegno accessorio C - gestione stoppie (€/Ha)	Impegno accessorio D - sommersione risaia (€/Ha)	Impegno accessorio E - cover crop (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
Riso	125				125
Riso	125	40			165
Riso	125		190		315
Riso	125			180	305

3.3.3.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell'art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013.

Gli impegni dell'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" di cui al precedente paragrafo 3.3.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening.

Pertanto i premi dell'operazione 10.1.03 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

3.3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.03 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture;
- condizioni relative agli impegni accessori.

3.3.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda per accedere ai benefici dell'operazione 10.1.03 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

Per quanto riguarda l'impegno aggiuntivo "Sommersione invernale della risaia", potrà aderire colui che governa direttamente la distribuzione aziendale dell'acqua derivata dal Consorzio di bonifica (tenimento isolato).

3.3.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, classificato da ISTAT di **pianura**.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Condizioni relative alle superfici

Sono ammissibili all'operazione 10.1.03 le superfici regionali coltivate a riso con tecniche agronomiche che prevedono la sommersione della risaia (a semina tradizionale, a semina interrata a file con successiva immersione).

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere almeno il **10% della superficie aziendale coltivata a riso** e comunque **non deve essere inferiore ad 1 ettaro**.

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle diverse da quelle della domanda iniziale.

La superficie richiesta a premio può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato D al presente bando.

Condizioni relative alle colture

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'operazione 10.1.03.

3.3.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori

Gli impegni accessori:

- possono essere applicati solo alle superfici coltivate a riso oggetto degli impegni principali;
- possono essere adottati su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali;
- sono alternativi tra loro quindi non possono essere adottati contemporaneamente su una stessa particella, nemmeno su quote di superficie diverse facenti riferimento ad una medesima particella;
- devono riguardare tutta la superficie di una particella investita a riso.

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio,) anche in consociazione (ad esempio, con il triticale)" la particella oggetto di impegno deve essere sempre la medesima.

E' oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Non sono ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici.

3.3.4.4 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette;
- iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici.

3.4.5 DOCUMENTAZIONE

3.4.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

3.4.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- registro aziendale unico dei trattamenti, delle concimazioni, di magazzino e delle operazioni colturali.

Per la registrazione può essere utilizzato il modello proposto nell'allegato B del presente bando.

In caso di adesione all'impegno aggiuntivo D "Sommersione invernale della risaia" :

- Fatture di pagamento dell'acqua iemale.

In caso di adesione all'impegno aggiuntivo E "Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose":

- Fatture di acquisto della semente; i quantitativi di seme acquistati dovranno risultare idonei a garantire la copertura della superficie sotto impegno secondo le indicazioni della dose di etichetta.

3.4 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA

3.4.1 OBIETTIVI

I terreni agricoli sono normalmente soggetti ad arature profonde e lavorazioni periodiche e rimangono privi di copertura vegetale per alcuni periodi nel corso dell'anno; questa modalità convenzionale di coltivazione dei terreni comporta una serie di effetti negativi, quali emissione di CO₂, alti consumi energetici, riduzione della biodiversità e della sostanza organica, aumento dell'erosione e inquinamento delle acque.

La coltivazione dei terreni con tecniche di agricoltura conservativa è un'alternativa ai metodi tradizionali e consente di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura, la resistenza all'erosione e al compattamento e la capacità di assorbire e trattenere l'acqua.

L'agricoltura conservativa consente di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica; la fertilità del suolo è gestita attraverso il mantenimento del residuo colturale (mulching), le rotazioni colturali e la lotta alle infestanti, mentre l'effetto del rimescolamento meccanico degli strati è sostituito con le azioni naturali ad opera della fauna tellurica, degli apparati radicali delle piante e dei microorganismi presenti nel terreno, riducendo così al minimo le azioni meccaniche.

L'operazione vuole sostenere l'impresa agricola che adotta questa tecnica di coltivazione, quando è alto il rischio di errori, riconoscendole i maggiori costi e i mancati ricavi fino al raggiungimento delle condizioni agronomiche e pedologiche del nuovo equilibrio.

Tra le esternalità positive dell'operazione che contribuiscono all'obiettivo trasversale "mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" si sottolineano in particolare:

- lo stoccaggio del carbonio nel terreno (attraverso l'incremento della sostanza organica stabile dei suoli);
- la riduzione dei fenomeni di erosione del suolo;
- l'aumento della capacità di ritenzione idrica dei suoli, che determina un risparmio idrico.

3.4.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

L'operazione si articola in due interventi:

Intervento 1 - introduzione di tecniche di semina diretta su sodo

a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale;

Con il presente intervento si intende sostenere l'agricoltore che adotta il metodo della semina diretta su sodo, quindi effettuata senza aratura del terreno e senza le operazioni complementari di preparazione del letto di semina. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione (da PSR 2007-13).

Con questo intervento si vuole favorire il passaggio alle tecniche di semina diretta su sodo per quegli agricoltori che, avendo già in uso la coltivazione dei terreni con il metodo della minima lavorazione, che prevede lavorazioni meno impattanti rispetto alle convenzionali tecniche di coltivazione, intendono fare un ulteriore passo verso tecniche ancora più attente all'ambiente e favorevoli al mantenimento delle caratteristiche dei suoli in termini di struttura, riduzione dell'erosione e del compattamento nonché della diminuzione della sostanza organica.

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.

Con il presente intervento si intende sostenere l'agricoltore che intende adottare il metodo della minima lavorazione, ovvero lavorazioni meno impattanti rispetto all'aratura convenzionale, eseguite senza il rivoltamento dello strato attivo del terreno. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all'operazione nell'anno 2016 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

Riepilogo impegni principali - Intervento 1 (semina diretta su sodo)

- A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding),
- B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno;
- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e apporto di sostanza organica;
- D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Riepilogo impegni principali - Intervento 2 (minima lavorazione)

- A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm;
- B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno;
- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica;
- D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Riepilogo impegni accessori - Intervento 1 e intervento 2

- F. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

3.4.2.1 Descrizione degli impegni principali

Intervento 1 - Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo:

a) da agricoltura convenzionale

b) da tecniche di minima lavorazione

- A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo** (no tillage o sod seeding), che consiste nella deposizione del seme nel terreno con il solo impiego di apposite macchine seminatrici, senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di **8-10 cm** in corrispondenza di ogni fila di semina.

La semina diretta su sodo deve essere effettuata con le macchine operatrici conformi a quelle descritte nell'allegato E al presente bando (descrizione attrezzature idonee per agricoltura conservativa).

Qualora si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conforme alle indicazioni dell'allegato E al bando di misura 10 del PSR 2014-2020".

Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali particelle sono state lavorate.

Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno;

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno, aventi le caratteristiche indicate nell'allegato E al presente bando (descrizione attrezzature idonee per agricoltura conservativa).

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Provincia⁵ competente l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate; in merito alla richiesta viene espresso un parere entro 10 giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno degli appezzamenti o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza l'autorizzazione di cui sopra. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 mt, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica;

E' consentita la trinciatura dei residui colturali.

E' consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

NOTA BENE:

Tra gli impegni di misura vengono individuati quegli impegni il cui mancato rispetto compromette in maniera più significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali della Misura; tali impegni sono definiti "**essenziali**".

⁵ Ai sensi della disciplina vigente le funzioni attribuite alle Province a valere sul presente bando spettano alle amministrazioni provinciali fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'rt. 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

⁶ Ai sensi della disciplina vigente le funzioni attribuite alle Province a valere sul presente bando spettano alle amministrazioni provinciali fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'rt. 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

Se l'infrazione all'impegno A "Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding)" è riferita ad una superficie pari al 30 % della superficie sotto impegno, la domanda decade in quanto tale fattispecie si configura come **impegno essenziale**.

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.

- A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm** (minima lavorazione); nei primi 20 cm di terreno lavorato è fatto divieto di effettuare lavorazioni che ne provochino l'inversione degli strati (es. divieto di aratura rovesciante, di livellamento laser, ecc.).

Si considera equiparata alla minima lavorazione, per le sole colture sarchiate con interfila superiore a 40 cm, la tecnica dello **"strip till"**, con lavorazione del terreno per la preparazione alla semina, eseguita in bande di dimensioni **non superiori a 20 cm** di larghezza così che sulla rimanente porzione di suolo permangano tutti i residui colturali. La semina viene successivamente effettuata all'interno delle "strisce" lavorate.

B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno, aventi le caratteristiche indicate nell'allegato E al presente bando (descrizione attrezzature idonee per agricoltura conservativa).

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Provincia ⁶competente l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate; in merito alla richiesta viene espresso un parere entro 10 giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno degli appezzamenti o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza l'autorizzazione di cui sopra. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 mt, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali** praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica;

⁶ Ai sensi della disciplina vigente le funzioni attribuite alle Province a valere sul presente bando spettano alle amministrazioni provinciali fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

⁷ Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria spetta alle amministrazioni provinciali fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

E' consentita la trinciatura dei residui colturali.

E' consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

D. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione.

Per le colture estive a file, nel caso l'agrotecnica lo richiedesse, **è ammesso un intervento meccanico di sarchiatura/rincalzatura dell'interfila** purché vengano rispettati i seguenti principi:

- Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca la copertura non totale del residuo culturale presente in superficie;
- Profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna;

Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazione:

- a) la realizzazione di piccole cordolature di contenimento dell'acqua in caso di irrigazione per scorrimento;
- b) l'applicazione localizzata di geodisinfestanti (qualora necessari);
- c) la concimazione minerale localizzata contestuale alla sarchiatura, in modo da ottenere una riduzione delle perdite di azoto in atmosfera;
- d) la posa di manichette per l'irrigazione a goccia mirate al risparmio idrico.

Le operazioni colturali di cui ai precedenti punti b), c), d) devono essere effettuate contestualmente alla sarchiatura/rincalzatura, in modo da arrecare il minor disturbo possibile al terreno (profondità non superiore a 5 cm e divieto di inversione degli strati di terreno).

Tutte le lavorazioni devono essere effettuate con idonee macchine operatrici che rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato E al presente bando.

Qualora si faccia ricorso all'opera di terzi per le operazioni di semina e pre-semina, le fatture relative dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate con macchine idonee alla minima lavorazione come da allegato E al bando di misura 10 del PSR 2014-2020".

Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle sono state lavorate.

Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

NOTA BENE:

Tra gli impegni di misura vengono individuati quegli impegni il cui mancato rispetto compromette in maniera più significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali della Misura; tali impegni sono definiti "**essenziali**".

Se l'infrazione all'impegno A "Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm (minima lavorazione)" è riferita ad una superficie almeno pari al 30 % della superficie sotto impegno, la domanda decade in quanto tale fattispecie si configura come **impegno essenziale**.

3.4.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla medesima superficie, è possibile adottare l'impegno accessorio di seguito descritto.

L' impegno accessorio è applicabile sia all' intervento 1 "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo [lettere a) da agricoltura convenzionale e b) da minima lavorazione] che all'intervento 2 "Introduzione di tecniche di minima lavorazione".

L'adesione all'impegno accessorio deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tale impegno sarà pagato solo per le annualità in cui verrà richiesto.

E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

L'impegno è così articolato:

- seminare almeno **2 anni** nell'arco del periodo di impegno , entro trenta giorni dalla raccolta della coltura principale, una cover crop e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura;
- **non effettuare trattamenti fitosanitari**; è consentito l'uso di dissecanti, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per la devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover crop;
- Al termine del periodo di coltivazione, la cover crop dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. E' vietato raccogliere ed asportare la cover crop, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi e nemmeno come materiale da utilizzare per scopi energetici;
- tenere ed aggiornare il registro delle operazioni colturali di cui all'allegato 2 del presente bando;

E' oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale dovrà riportare l'indicazione della cover quale seconda coltura (rotazione secondaria) per le particelle prescelte.

Poiché è obbligatorio realizzare la cover crop almeno due volte nel corso dell'impegno, La prima cover crop deve essere realizzata entro il terzo anno e la seconda entro il quarto.

3.4.2.3 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.04 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i.

3.4.2.4 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.04 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
- 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato C al presente bando.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" **NON sono combinabili** con quelli previsti dalle misure 11 "Agricoltura biologica" e 12 "Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000".

3.4.3 ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Intervento	Impegni principali (€/ha)	Impegno accessorio E Cover crop (€/ha)	Totale indennizzo (€/ha)
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240		240
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240	180	420
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55		55
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55	180	235
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185		185
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185	180	365

3.4.3.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell'art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013.

Gli impegni dell'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" di cui al precedente paragrafo 3.4.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening.

Pertanto i premi dell'operazione 10.1.04 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

3.4.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.04 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture;
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

3.4.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda per accedere ai benefici dell'operazione 10.1.04 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

3.4.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Condizioni relative alle superfici

La **superficie minima** da porre sotto impegno per aderire all'azione non deve essere inferiore al **10% della SAU** a seminativo e comunque non deve essere inferiore ad **1 ha**.

Tale indicazione è da considerarsi valida anche in caso di adesione contemporanea, seppur su superfici aziendali diverse, alla tecnica di semina su sodo ed alla minima lavorazione.

Non sono ammissibili a premio le superfici che hanno beneficiato dei premi della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" – azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" del PSR 2007-13, ad eccezione delle superfici che, dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a premio per l'intervento 1b "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione" della presente operazione.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle sottoposte ad impegno **dovranno restare le stesse nei 6 anni di impegno**.

La superficie richiesta a premio può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato D al presente bando.

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, ad esclusione dei terreni lasciati a riposo.

Per l'intervento 1 non sono ammesse a premio le superfici coltivate a riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'operazione 10.1.04.

Sono ammessi a premio solo i prati monofiti e polifiti da vicenda di nuovo impianto realizzati nell'anno di presentazione della domanda di aiuto. La durata massima dei **prati monofiti e polifiti da vicenda**, inclusi i medicaia, è di **3 anni** a decorrere dall'anno di impianto. Alla scadenza della durata massima di 3 anni deve essere seminata una coltura annuale.

3.4.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori

L'impegno accessorio:

- può essere applicato solo alle superfici oggetto degli impegni principali;
- può essere adottato su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali;
- deve riguardare tutta la superficie di una particella.

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio F "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina" si considerano cover crop unicamente le colture estive o autunno vernine seminate; non sono quindi ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici, né il ricaccio spontaneo della coltura precedente.

3.4.4.4 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- superfici richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.

3.4.5 DOCUMENTAZIONE

3.4.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

3.4.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo d'impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- il **registro aziendale** unico dei trattamenti delle concimazioni e di magazzino e delle operazioni colturali di cui all'allegato B al presente bando.
- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2, Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti.
- **dichiarazione** congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle sono state lavorate.

- nel caso di adozione delle corsie di transito: **planimetria** catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le medesime.

3.5 OPERAZIONE 10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO

3.5.1 OBIETTIVI

L'inerbimento di porzioni di superfici aziendali a seminativo attraverso la semina di un miscuglio di essenze a fioritura scalare favorisce una maggiore continuità alla presenza di pronubi durante la stagione di coltivazione e la costituzione di un habitat idoneo alla conservazione della biodiversità vegetale ed alla salvaguardia della fauna selvatica.

Gli inerbimenti realizzati con l'operazione infatti costituiscono ambienti che si connotano come importanti zone rifugio e riproduzione della fauna selvatica, andati scomparendo con lo sfruttamento dei terreni a fini produttivi.

L'operazione consente di modificare una pratica colturale in essere, contribuendo così a contrastare, nelle aree di pianura, la banalizzazione del paesaggio agrario intensamente coltivato.

3.5.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all'operazione nell'anno 2016 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

3.5.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.05 "Inerbimenti a scopo naturalistico", sono i seguenti:

- A. Condurre a superficie inerbita per scopi naturalistici almeno il 10% dei seminativi aziendali presenti a fascicolo nell'anno della domanda iniziale.**

La superficie deve essere distribuita in strutture lineari inerbite, poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo e su superfici diverse da quelle già soggette al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua";

L'ampiezza della fascia inerbita deve avere larghezza minima di 3mt purché tale struttura non diventi prevalente rispetto al seminativo adiacente e conservi la caratteristica di "corridoio". La lunghezza minima delle fasce inerbite è pari a 100 metri, anche realizzata su particelle contigue.

Le fasce inerbite possono essere anche discontinue tra loro.

- B. Seminare nella primavera di ogni anno un miscuglio** composto obbligatoriamente dalle seguenti essenze: trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla, alle dosi previste in etichetta. Non è ammesso l'impiego di miscugli provenienti da autoproduzione, né l'impiego di miscugli composti da altre essenze.
- C. Mantenere l'inerbimento fino al 30 novembre** di ogni anno;
- D. Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico** che mirano ad ottenere il buon sviluppo della composizione floristica del miscuglio, ed al contenimento delle specie infestanti, come gli interventi di erpicatura, rullatura,

etc.. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro aziendale delle operazioni colturali. A fine ciclo la superficie inerbita dovrà essere sovesciata.

- E. Divieto di sfalcio prima del 31 agosto** di ogni anno della superficie inerbita; successivamente a tale data è possibile sfalciare le superfici sotto impegno ed asportare il prodotto.
- F. Divieto di utilizzo dei fanghi** di depurazione;
- G.** Aggiornare il **registro aziendale** unico dei trattamenti delle concimazioni e di magazzino e delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando.

NOTA BENE:

Tra gli impegni di misura vengono individuati quegli impegni il cui mancato rispetto compromette in maniera più significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali della Misura; tali impegni sono definiti **“essenziali”**.

Se l'infrazione all'impegno B “Seminare nella primavera di ogni anno un miscuglio composto dalle seguenti essenze: trifogli, medica, lupinella e ginestrino” è riferita ad una superficie almeno pari al 30 % della superficie sotto impegno, la domanda decade in quanto tale fattispecie si configura come **impegno essenziale**.

3.5.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.05 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i.

3.5.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.05 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.05 “Inerbimenti a scopo naturalistico” **NON sono combinabili**:

- con nessun'altra operazione della Misura 10;
- con le misure 11 “Agricoltura biologica” e 12 “Pagamenti compensativi per le aree agricole in Natura 2000”.

3.5.4 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€150/ha**.

3.5.4.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell'art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013.

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 10.1.05 "Inerbimenti a scopo naturalistico" di cui al precedente paragrafo 3.5.2 potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi delle componenti greening "Diversificazione delle colture" e/o "Aree di interesse ecologico".

In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare una o entrambe le componenti greening, il premio relativo alla presente operazione non viene pagato.

3.5.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.05 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipato e pagamento saldo).

3.5.5.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda per accedere ai benefici dell'operazione 10.1.05 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

3.5.5.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia limitatamente ai comuni classificati ISTAT di pianura e collina.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Condizioni relative alle superfici

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'anno di presentazione della domanda deve essere pari ad almeno il **10%** della SAU aziendale a seminativo indicata a fascicolo aziendale nell'anno di presentazione della domanda di aiuto e comunque non inferiore a **0,5 ettari**.

Esempio:

Totale pari a 100 ettari a seminativo di cui 90 restano a seminativo e 10 vengono interessati dall'inerbimento a scopo naturalistico.

Nel corso del periodo di impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle diverse.

La superficie richiesta a premio può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato D al presente bando.

Culture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, ad esclusione di terreni lasciati a riposo, erbai e prati avvicendati.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'operazione 10.1.05.

3.5.5.3 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- superfici richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati;
- Iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici.

3.5.6 DOCUMENTAZIONE

3.5.6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

3.5.6.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- la **fattura** di acquisto del seme (miscuglio) utilizzato per la realizzazione dell'inerbimento;
- il **cartellino della semente** acquistata, riportante la composizione del miscuglio;
- il **registro aziendale** unico dei trattamenti delle concimazioni e di magazzino e delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando;
- **planimetria catastale** delle particelle oggetto di impegno (scala 1:2.000) in cui dovrà essere evidenziata la collocazione delle fasce inerbite.

3.6 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

3.6.1 OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato alla conservazione degli habitat di interesse comunitario H 6410 e di altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142 di particolare importanza per la nidificazione e l'alimentazione della fauna ornitica.

La vegetazione palustre del canneto è dominata dalla cannuccia di palude (*Phragmites australis*) o da grandi carici (*Carex sp. Pl.*) e da *Hibiscus palustris* L.; il corteggio floristico del cariceto e del molinieto vede la presenza di *Carex Elata all.* e *Molinia caerulea* (L.) Moench, ma anche di *Genziana pneumonanthe* L., *Hypericum tetrapterum* Fries, *Allium angulosus* L., *Parnassia palustris* L., *Selinum carvifolia* L.

Il mantenimento di questi habitat è comunque legato all'operazione di falciatura regolarmente effettuata ed è ipotizzabile una loro evoluzione abbastanza rapida verso forme arbustive ed arboree igrofile qualora tali pratiche cessino improvvisamente.

Nelle zone umide il processo di interrimento si verifica in quanto le superfici che fiancheggiano il corpo idrico diventano progressivamente meno umide a causa dei depositi organici che si accumulano e si conservano per l'elevato grado di saturazione idrica di questi ambienti, formando strati torbosi di diversa consistenza. La transazione classica della zona umida, che si trasforma in torbiera e quindi in terreno coltivabile, vede dapprima l'accumulo di sostanza organica derivante dal canneto, su cui prende piede il cariceto, per poi passare ad una popolazione arborea di salici ed ontani che si radicano su un terreno ancora più rialzato per successive stratificazioni.

Per rallentare il suddetto processo di interrimento, che in tempi relativamente brevi determina la scomparsa della vegetazione igrofila ed una progressiva riduzione della zona umida, è necessario ridurre la quantità di residui vegetali che annualmente cadono sulla superficie del suolo torboso alla fine del proprio processo vegetativo; si rende pertanto necessario favorire un "equilibrio artificiale", con interventi che garantiscono il necessario apporto idrico ed eliminando, attraverso la raccolta dei residui organici, la biomassa naturale.

La conservazione di questi habitat, ad alto valore ecologico e prioritari per la biodiversità, dipende essenzialmente da una gestione attiva, che riesca a contemperare diverse esigenze: rimozione periodica della biomassa per evitarne l'accumulo, minimo impatto sulla flora e sulla fauna esistenti.

3.6.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all'operazione nell'anno 2016 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

3.6.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti", sono i seguenti:

- A. **Effettuare il taglio annuale** delle superfici a canneto, cariceto e molinieto, ed asportare la vegetazione;
- B. **Assicurare la sommersione delle superfici** a canneto, cariceto e molinieto in particolari periodi dell'anno.

Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla manutenzione diretta delle strutture (es. paratoie o chiavichette) deputate a regolare il livello delle acque (quando presenti), dalla rimozione dei sedimenti e/o dal rimodellamento delle sponde delle aree umide in cui sono presenti canneti, cariceti e molinieti, nonché dal taglio, con relativa asportazione, della vegetazione riparia emergente lungo gli argini dei canali.

Tutti gli impegni sopra descritti dovranno essere rispettati secondo le modalità definite nel piano annuale predisposto per ogni azienda dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000 in cui ricadono le superfici assoggettate ad impegno.

- C. **Tenere ed aggiornare il registro aziendale unico** dei trattamenti, delle concimazioni, di magazzino e delle operazioni colturali, di cui all'allegato B del presente bando, in cui devono essere riportate tutte le operazioni eseguite sulle superfici oggetto di impegno.

NOTA BENE:

Tra gli impegni di misura vengono individuati quegli impegni il cui mancato rispetto compromette in maniera più significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali della Misura; tali impegni sono definiti "**essenziali**".

Se l'infrazione all'impegno A e/o all'impegno B, nel rispetto del piano annuale predisposto dall'Ente Gestore, è riferita ad una superficie almeno pari al 30 % della superficie sotto impegno, la domanda decade in quanto tale fattispecie si configura come **impegno essenziale**.

3.6.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.08 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i.

3.6.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.08 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molini" sono combinabili con:

- **operazione 12.1.02** "Conservazione di canneti, cariceti, molini" della **Misura 12** "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000"

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato C al presente bando.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.08 **NON sono combinabili**:

- con nessun'altra operazione della Misura 10;
- con la misura 11 "Agricoltura biologica".

3.6.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha**.

Per i beneficiari pubblici quali gli Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000 viene applicato il premio previsto, tenendo conto di quanto indicato dal regime "de minimis" del "Reg (UE) n. 1407/2013, della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Tale regime prevede l'erogazione di un contributo massimo di € 200.000, per soggetto, nell'arco di tre esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l'anno della concessione del contributo e i due anni precedenti.

3.6.3.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell'art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013.

Gli impegni dell'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molini" di cui al precedente paragrafo 3.6.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening.

Pertanto i premi dell'operazione 10.1.08 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

3.6.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.08 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

3.6.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda per accedere ai benefici dell'operazione 10.1.08 :

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000.

3.6.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, **limitatamente alle aree protette o aree Natura 2000.**

Condizioni relative alle superfici

Sono ammissibili a premio le superfici per le quali sono stati cartografati gli habitat di interesse comunitario H 6410 e altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142.

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'operazione deve essere pari a **0,5 ettari**.

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio:

- **non può interessare particelle** diverse da quelle della domanda iniziale;
- **non può diminuire** rispetto alla superficie richiesta con la domanda iniziale.

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di canneti, cariceti e molinieti classificati come habitat, specificati al precedente paragrafo.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'operazione 10.1.08.

3.6.5 DOCUMENTAZIONE

3.6.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

3.6.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- Piano annuale predisposto dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000;
- Registro aziendale unico dei trattamenti, delle concimazioni, di magazzino e delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando;
- Planimetria catastale delle particelle sotto impegno (scala 1:2.000) riportante l'ubicazione delle superfici oggetto di impegno.

3.7 OPERAZIONE 10.1.09 - SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI

3.7.1 OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato alla conservazione e al ripristino di un ambiente semi naturale identificato come Habitat 6210 (Formazioni erbose secche semi naturali su substrato calcareo), ritenuto "prioritario" in presenza di orchidee e di altri ambienti riconducibili all'habitat medesimo.

Oltre all'elevato valore legato alla biodiversità floristica, questo habitat, presente nelle fasce pedemontane (collina, alta pianura) di alcune province del territorio lombardo (Mantova, Bergamo, Brescia), è importante anche come spazio aperto per la sosta e l'alimentazione della fauna selvatica (lepri e fagiani); è inoltre rappresentativo della biodiversità di paesaggi che contraddistinguono gli ecomosaici collinari e pedemontani, riconoscibili proprio dall'alternanza di coltivi e vigneti spazati, nelle zone più acclivi e non utilizzabili per le colture, da lembi di bosco e praterie naturali sui versanti più xerici.

L'habitat comprende coperture erbacee secche; si tratta di praterie con lo strato erbaceo dominato da emicriptofite, con neofite e piccole camefite. La presenza di uno strato legnoso, alto e/o basso arbustivo, è determinato solitamente dalla sospensione dell'uso pastorale da molto tempo. La componente floristica è molto ricca, accoglie o potenzialmente è accogliente per diverse specie di orchidee quali *Anacamptis pyramidalis*, *Epipactis atropurpurea* ed altre. Inoltre, sono generalmente presenti anche le seguenti specie, citate nell'elenco della flora autoctona protetta della Regione Lombardia (l.r. 31/3/2008 n. 10 e DGR 7736/2008): *Carex liparocarpos*, *Pulsatilla montana*, *Dianthus carthusianorum*, *Dianthus sylvestris*, *Gladiolus italicus* e *Muscari botryoides*.

Se non si interviene con una gestione attiva, l'habitat, ad elevato valore ecologico, evolve verso il rovetto, l'arbusteto e il bosco, generalmente composto da specie esotiche infestanti (Ailanto, Robinia, Amorfa, ecc.), con conseguente perdita definitiva di questo elemento del paesaggio e di vere e proprie rarità botaniche e spazi di interesse faunistico. Non si tratta, infatti di un habitat che ha raggiunto il proprio equilibrio evolutivo (climax), ma di una fase transitoria che tende verso l'instaurazione di formazioni arbustive ed arboree. In assenza di gestione, quindi, queste coperture evolvono verso la colonizzazione, fino a diventare bosco; le modalità e le tempistiche di questa successione dipendono da numerose variabili ambientali e possono essere controllate da una gestione di tipo conservativo.

I soprassuoli che si sono sviluppati in queste aree, a causa dell'abbandono delle tradizionali pratiche di gestione (sfalcio e pascolo), sono costituiti generalmente da formazioni rade e stentate, che non si prestano nemmeno all'utilizzo per legna da ardere.

L'operazione rappresenta un sostegno per la conservazione delle pratiche di gestione necessarie alla conservazione degli habitat altrimenti a rischio di scomparsa. La gestione di tali habitat non ha finalità di carattere produttivo.

3.7.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all'operazione nell'anno 2016 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

3.7.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" sono i seguenti:

- A. **divieto di effettuare lavorazioni del terreno, interventi irrigui e concimazioni;**
- B. **effettuare lo sfalcio annuale dopo il 31 settembre e fino al 30 novembre**, salvo diverse tempistiche previste dall'Ente Gestore, **con asportazione obbligatoria dei residui degli sfalci**. Tali residui, come specificato nella descrizione generale dell'operazione, non hanno alcun valore dal punto di vista produttivo ed economico, a causa della particolare composizione floristica.
In alternativa allo sfalcio, con le medesime tempistiche, può essere effettuato un pascolo con ovini e/o caprini, dato il valore pabulare molto ridotto per la scarsa produttività e per la media o bassa qualità foraggera delle principali specie costituenti l'habitat;
- C. **effettuare tagli/estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive ed arboree estranee** all'habitat con conseguente sgombero della biomassa.

NOTA BENE:

Tra gli impegni di misura vengono individuati quegli impegni il cui mancato rispetto compromette in maniera più significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali della Misura; tali impegni sono definiti "**essenziali**".

Se l'infrazione all'impegno A "Divieto di effettuare lavorazioni del terreno, interventi irrigui e concimazioni" è riferita ad una superficie almeno pari al 30 % della superficie sotto impegno, la domanda decade in quanto tale fattispecie si configura come **impegno essenziale**.

3.7.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.09 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i.

3.7.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" sono combinabili con:

- **operazione 12.1.03** Conservazione di coperture erbacee semi naturali" della **Misura 12** "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000"

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato C al presente bando.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.09 **NON sono combinabili**:

- con nessun'altra operazione della Misura 10;
- con la misura 11 "Agricoltura biologica".

3.7.3 ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Per le superfici oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **205€/ha**.

Per i beneficiari pubblici quali gli Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000 viene applicato il premio previsto, tenendo conto di quanto indicato dal regime "de minimis" del "Reg (UE) n. 1407/2013, della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Tale regime prevede l'erogazione di un contributo massimo di € 200.000, per soggetto, nell'arco di tre esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l'anno della concessione del contributo e i due anni precedenti.

3.7.3.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell'art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013.

Gli impegni dell'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" di cui al precedente paragrafo 3.7.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening.

Pertanto i premi dell'operazione 10.1.09 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

3.7.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.09 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

3.7.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 10.1.09 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000

3.7.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Condizioni relative alle superfici

Sono ammissibili a premio le superfici per le quali è stato cartografato l'habitat di interesse comunitario H 6210 "Formazioni erbose secche semi naturali su substrato calcareo".

Qualora l'habitat considerato fosse ricompreso all'interno di Rete Natura 2000 o di un Area Protetta, l'operazione è ammissibile solo se gli impegni previsti dall'operazione stessa non sono considerati dai Piani di Gestione come impegni cogenti.

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'operazione deve essere pari a **0,5 ettari**, anche costituita da particelle non accorpate.

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio:

- **non può interessare particelle** diverse da quelle della domanda iniziale;
- **non può diminuire** rispetto alla superficie richiesta con la domanda iniziale.

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di formazioni erbose classificate come habitat H6210, specificata al precedente paragrafo.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'operazione 10.1.09.

3.7.5 DOCUMENTAZIONE

3.7.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non occorre allegare alcuna documentazione.

3.7.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- Piano annuale predisposto dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000;
- Registro aziendale unico dei trattamenti, delle concimazioni, di magazzino e delle operazioni colturali di cui all'allegato B del presente bando;
- Planimetria catastale delle particelle oggetto di impegno (scala 1:2.000) riportante l'ubicazione delle superfici oggetto di impegno.

3.8 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

3.8.1 OBIETTIVI

Dalla bibliografia risulta che le attività zootecniche sono responsabili di una significativa parte delle emissioni di ammoniaca (NH_3), le quali interferiscono sia con i processi di acidificazione sia con la formazione secondaria del particolato atmosferico, con conseguente impatto sul cambiamento climatico.

La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili attraverso l'uso di macchinari che permettono l'iniezione diretta degli effluenti sia in presemina che in copertura può contribuire in modo significativo a ridurre le emissioni di ammoniaca in atmosfera, minimizzando al contempo le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento.

Poiché il problema dell'inquinamento dell'aria con ammoniaca di derivazione agricola è particolarmente presente nelle zone ad alta intensità di bestiame, l'operazione viene attuata nelle aziende zootecniche con superfici ricadenti nei territori classificati come Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

L'operazione contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici favorendo la riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e metano, riducendo il rischio di perdite di azoto per lisciviazione e ruscellamento.

3.8.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all'operazione nell'anno 2016 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'**anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

Riepilogo impegni principali:

- A. effettuare la distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili con macchine che permettono l'iniezione diretta e dotate di strumentazione GPS;
- B. tracciare le particelle oggetto di distribuzione, attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione;
- C. non utilizzare fanghi di depurazione.
- D. tenere ed aggiornare il registro aziendale unico dei trattamenti, delle concimazione di magazzino di cui all'allegato B al presente bando;
- E. predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la Comunicazione nitrati comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti.

3.8.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento", sono i seguenti:

- A.** effettuare la **distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili**, trattati (con processi di separazione, concentrazione, trattamento di digestione anaerobica) e non trattati, **tramite l'uso di macchine che permettono l'iniezione diretta** e dotate di strumentazione costituita da un **sistema di posizionamento GPS** con registrazione dei dati e da un software GIS che consenta la proiezione cartografica dei dati.

E' ammessa la distribuzione di digestato ottenuto da matrice con prevalenza di effluente di allevamento.

La distribuzione sulle superfici oggetto di impegno deve avvenire sia nel periodo di presemina che in copertura, nel rispetto della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati di cui alla DGR n. 2208/2011 in particolare per quanto riguarda i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo degli effluenti di allevamento, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo (170 kg/ha/anno).

Tutte le fertilizzazioni aziendali riferite alla superficie sotto impegno, effettuate con effluente zootecnico non palabile devono essere eseguite con questa modalità.

Ai fini della presente operazione sono ammissibili a contributo le seguenti modalità di distribuzione:

- distribuzione sotto-superficiale a solco chiuso
- distribuzione sotto-superficiale a solco aperto

In caso di adesione contemporanea, per le stesse superfici, all'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" dovranno essere utilizzati cantieri di lavoro che non provochino l'inversione degli strati del terreno e che rispettino le condizioni ed i vincoli descritti per l'adesione all'operazione medesima.

- B.** **Tracciare le particelle oggetto di distribuzione, attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione** prodotte dalla strumentazione GPS con registrazione dei dati e software GIS che consente la proiezione cartografica dei dati.

Qualora si faccia ricorso a terzi per la distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili con le metodologie previste dalla presente operazione, le fatture relative alle prestazioni rese dal contoterzista dovranno riportare la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici non palabili effettuata con tecniche conformi al bando di Misura 10 op. 10.1.10 del PSR 2014-2020".

Tale fattura dovrà riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume ed il numero di viaggi effettuati.

Alla fattura dovrà essere allegata la mappa di distribuzione elaborata dal GPS che indichi quali particelle sono state lavorate.

- C.** **Non utilizzare fanghi** di depurazione.

- D. Tenere ed aggiornare il **registro aziendale** unico dei trattamenti, delle concimazioni, di magazzino e delle operazioni culturali di cui all'allegato B al presente bando.

Le operazioni di fertilizzazioni eseguite sulle superfici oggetto di impegno, devono essere registrate indicando i quantitativi distribuiti (in volume e numero viaggi).

- E. **Predisporre**, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la **Comunicazione nitrati comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti**.

NOTA BENE:

Tra gli impegni di misura vengono individuati quegli impegni il cui mancato rispetto compromette in maniera più significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali della Misura; tali impegni sono definiti **"essenziali"**.

Se l'infrazione:

- all'impegno A "Effettuare la distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili, trattati (con processi di separazione, concentrazione, trattamento di digestione anaerobica) e non trattati, tramite l'uso di macchine che permettono l'iniezione diretta (distribuzione sotto superficiale a solco aperto o solco chiuso) e dotate di strumentazione costituita da un sistema di posizionamento GPS"

e/o

- all'impegno B "tracciare quali particelle sono oggetto di distribuzione, attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione"

è riferita ad una superficie pari al 30 % della superficie sotto impegno, la domanda decade in quanto tale fattispecie si configura come **impegno essenziale**.

3.8.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.10 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i.

3.8.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.10 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.01 Produzioni agricole integrate;
- 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere;
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie;
- 10.1.04 Agricoltura conservativa;
- 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono - intervento 1 (varietà agrarie e ortive);
- 10.1.01 Produzioni agricole integrate + 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie;
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.04 Agricoltura conservativa;
- 10.1.01 Produzioni agricole integrate + 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono - intervento 1 (varietà agrarie e ortive).

L'operazione 10.1.10 è inoltre combinabile con la Misura 11 "Agricoltura biologica".

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato C al presente bando.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" **NON sono combinabili** con quelli previsti dalla Misura 12 "Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000".

3.8.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un premio annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **105€/ha**.

3.8.3.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell'art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013.

Gli impegni dell'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" di cui al precedente paragrafo 3.8.2 sono di natura completamente diversa agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening, pertanto i premi connessi vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

3.8.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.10 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo, pagamento saldo).

3.8.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda per accedere ai benefici dell'operazione 10.1.10 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

Possono accedere all'operazione solo le **aziende zootecniche** con allevamento di bovini, bufalini e suini.

Si definiscono zootecniche le aziende :

- in possesso di un codice attivo di anagrafe zootecnica;
- con una consistenza media annua di stalla (desunta dalla BDN) al 31.12. 2015 superiore a zero.

3.8.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia classificato come Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN).

Condizioni relative alle superfici

Nella domanda per accedere all'operazione 10.1.10 è obbligatorio richiedere a premio tutta la superficie aziendale ricadente in Zona Vulnerabile ai Nitrati.

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio:

- **non può** interessare particelle diverse da quelle della domanda di aiuto;
- **può** ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C al presente bando.

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, identificati da appositi codici coltura.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'operazione 10.1.10.

3.8.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- superfici richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000;
- Iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici.

3.8.5 DOCUMENTAZIONE

3.8.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

3.8.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **registro** aziendale unico dei trattamenti, delle concimazioni, di magazzino e delle operazioni colturali compilato e aggiornato;
- **mappe di distribuzione** degli effluenti non palabili, prodotte da GPS;
- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni di iniezione diretta degli effluenti di allevamento, riportante la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici effettuata per iniezione diretta, conformemente bando di misura 10 del PSR 2014-2020". Tale fattura dovrà riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume ed il numero di viaggi effettuati.

3.9 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

3.9.1 OBIETTIVI

Con la presente azione s'intende contribuire alla salvaguardia della biodiversità animale e mantenere vitale in alcune aree della regione un modello di agricoltura sostenibile, attraverso un sostegno per l'allevamento di animali appartenenti a razze locali a limitata diffusione e minacciate di abbandono, storicamente allevate nel territorio lombardo, iscritte ad un Registro Anagrafico o a un Libro genealogico.

Tali razze, meno produttive ma più resistenti ai cambiamenti climatici rispetto ad altre, sono destinate ad essere abbandonate se non si garantisce agli allevatori il raggiungimento di un adeguato livello di reddito.

L'intervento è volto al mantenimento della consistenza, nelle zone di origine e diffusione, degli animali appartenenti alle razze locali di specie animali a rischio di abbandono, indicate nell'allegato 6 al presente bando.

3.9.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all'operazione nell'anno 2016 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'**anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

3.9.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", sono i seguenti:

- A. **Allevare in purezza i capi della razza oggetto di premio;**
- B. **Rispettare tutti gli obblighi previsti dal disciplinare del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico** ed in particolare:
 - 1. Tenere le registrazioni degli eventi riproduttivi, delle entrate e delle uscite dei capi dall'allevamento. Le entrate e le uscite del bestiame devono essere annotate sul registro di stalla previsto dalla vigente normativa sull'anagrafe del bestiame.
 - 2. Identificare e marcare i capi.
- C. **Allevare nell'ambito del gregge una sola delle razze caprine o ovine** tra quelle da salvaguardare.

NOTA BENE:

Tra gli impegni di misura vengono individuati quegli impegni il cui mancato rispetto compromette in maniera più significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali della Misura; tali impegni sono definiti "**essenziali**".

In caso di infrazione all'impegno A "Allevare in purezza i capi della razza oggetto di premio" la domanda decade in quanto tale fattispecie si configura come **impegno essenziale**.

3.9.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.11 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i.

3.9.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.11 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", non essendo correlato alle superfici, è combinabile con TUTTE le operazioni:

- della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali";
- della Misura 11 "Agricoltura biologica";
- della Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato C al presente bando.

L'operazione è compatibile con i regimi di aiuto accoppiati 1° pilastro PAC (DM 6513 del 18 novembre 2014).

3.9.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per Unità di Bestiame (UB) pari a **400€/UB**.

Le UB sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (estratto da allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione):

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

3.9.3.1 collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell'art.43 del Reg. UE n. 1307/2013

Poiché la presente operazione riguarda il mantenimento di animali **non si ravvisa rischio** di doppio finanziamento rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening.

3.9.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.11 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative all'allevamento ed agli animali.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

3.9.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda per accedere ai benefici dell'operazione 10.1.11 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

Possono accedere all'operazione solo le aziende con un codice attivo di anagrafe zootecnica attivato in data antecedente al 1/01/2016.

3.9.4.2 Condizioni relative all'allevamento ed agli animali

Per aderire all'operazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'allevamento di ogni razza deve essere **ubicato nelle "aree di diffusione" della relativa razza**, come indicato nell'allegato F al presente bando.
- I capi richiesti a premio devono essere **iscritti al Registro Anagrafico o Libro Genealogico della razza**. A tal fine sono considerati ammissibili anche i capi iscritti a Registro Anagrafico o Libro Genealogico in via provvisoria.
- Durante il periodo d'impegno le UB richieste a premio con la domanda di pagamento non possono ridursi. Tuttavia, in caso di riduzione dei capi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i beneficiari possono fare ricorso all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014; in tale caso non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti.

Il numero **minimo di UB** per aderire all'operazione è pari a **3 per i bovini e 1,5 per ovini e caprini**.

3.9.5 DOCUMENTAZIONE

3.9.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

3.9.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- Per gli allevamenti iscritti al Libro Genealogico: elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento durante il controllo funzionale antecedente alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- Per gli allevamenti iscritti al Registro Anagrafico: elenco delle matricole dei soggetti iscritti al registro medesimo alla data di presentazione della domanda di aiuto.

3.10 OPERAZIONE 10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO

3.10.1 OBIETTIVI

Con l'operazione 10.1.12 viene sostenuta la coltivazione di quelle varietà vegetali erbacee e arboree indicate nell'allegato G al presente bando, storicamente presenti sul territorio lombardo e la cui coltivazione rischia di scomparire in favore di varietà di moderna costituzione, più produttive e redditizie.

L'intervento è pertanto volto ad incentivare la coltivazione di specie e varietà vegetali tipiche di alcune aree della regione, attualmente quasi del tutto abbandonate e favorire l'incremento della biodiversità vegetale, una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e il recupero di produzioni locali che in passato hanno contribuito a far conoscere le zone di origine.

3.10.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all'operazione nell'anno 2016 è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono **all'anno solare** (1 gennaio – 31 dicembre).

L'operazione è composta da due interventi:

Intervento 1 – Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione

Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

3.10.2.1 Descrizione degli impegni principali

Intervento 1 – Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione

Gli impegni dell'operazione 10.1.12 "Intervento 1 – coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione" sono i seguenti:

- A. coltivare varietà agrarie ed ortive iscritte nel registro nazionale varietale** – sezione varietà da conservazione, per la Lombardia, come da allegato G al presente bando.
- B. essere in possesso della certificazione di conformità del materiale di propagazione**, conforme alla vigente normativa sementiera, per ogni varietà da conservazione coltivata e per **ogni anno in cui si acquista** materiale di propagazione;
- C. Effettuare, in caso di automoltiplicazione aziendale del materiale di propagazione, l'analisi per la valutazione delle caratteristiche originarie** (omogeneità e stabilità) della varietà (certificazione di conformità), che attesti il mantenimento delle caratteristiche originarie nel materiale automoltiplicato.

La certificazione di conformità deve essere effettuata **al primo ed al terzo anno** di impegno presso gli Enti preposti (per le specie orticole la competenza è del CRA -ORL di Montanaso Lombardo; per il mais la competenza è del CRA - MAC di Bergamo).

Negli anni in cui il beneficiario effettua l'automoltiplicazione dovrà selezionare l'apposito campo in fase di presentazione della domanda.

Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

- A. coltivare le varietà di vite riportate nell'allegato H al presente bando, storicamente presenti nel territorio lombardo, rispondenti per conformità genetica e qualifica sanitaria alla normativa vigente;

Nel caso di impianti esistenti fa fede la certificazione di identità varietale o la denuncia di impianto allo schedario viticolo;

- B. impiegare, in caso di impianti ex novo di vite, materiale di propagazione provvisto di certificazione di identità varietale e rispondente alla normativa sanitaria vigente.

La certificazione di identità varietale è rilasciata dai centri di pre-moltiplicazione del materiale di propagazione.

NOTA BENE:

Tra gli impegni di misura vengono individuati quegli impegni il cui mancato rispetto compromette in maniera più significativa il raggiungimento degli obiettivi ambientali della Misura; tali impegni sono definiti “**essenziali**”.

Se l'infrazione all'impegno A:

Intervento 1= coltivare varietà agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale – sezione varietà da conservazione, per la Lombardia, come da allegato G al presente bando.

Intervento 2 = coltivare varietà di vite iscritte nel registro nazionale varietale, come da allegato G al presente bando.

è riferita ad una superficie almeno pari al 30% della superficie sotto impegno, la domanda decade in quanto tale fattispecie si configura come **impegno essenziale**.

3.10.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A al presente bando, per l'operazione 10.1.12 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di “impegni pertinenti di condizionalità”.

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A al presente bando.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i.

3.10.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.12 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali locali minacciate di abbandono" è combinabile esclusivamente con la seguente operazione della Misura 10:

10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento.

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato C al presente bando.

L'operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono, **NON E' combinabile** con :

- Misura 11 "Agricoltura biologica";
- Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

3.10.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.

Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale, differenziato per intervento e per coltura, pari a:

Intervento 1	indennizzo (€/ha)
Cipolla Rossa di Breme	155
Zucca Cappello da prete mantovana	190
Mais spinato di Gandino	175

Intervento 2	indennizzo (€/ha)
Vite (varietà Groppello di Mocasina, Invernenga, Maiolina, Moradella, Moretto o Lambrusca di Alessandria, Mornasca, Schiava Lombarda)	900

3.10.3.1 Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell'art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013.

Gli impegni dell'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali locali minacciate di abbandono" di cui al precedente paragrafo 3.10.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening.

Pertanto i premi dell'operazione 10.1.12 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

3.10.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.12 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo, pagamento saldo).

3.10.5.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell'operazione 10.1.12 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

3.10.5.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, limitatamente ai territori di origine e diffusione di ogni coltura, indicati nell'allegato G al presente bando.

Condizioni relative alle superfici

La **superficie minima** oggetto d'impegno deve essere pari a **2.500 mq**; tale quantità può essere raggiunta cumulando le superfici coltivate con varietà differenti, sia erbacee che arboree.

Durante il periodo d'impegno:

- La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può interessare particelle diverse da quelle della domanda di aiuto;
- La superficie richiesta a premio può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C al presente bando.

Colture ammesse a premio

Sono ammissibili a pagamento le varietà vegetali agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale – sezione varietà da conservazione e le varietà di vite iscritte al registro nazionale varietale storicamente coltivate sul territorio lombardo.

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione delle varietà sotto indicate, identificate con appositi codici coltura:

Intervento 1- Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione

Cipolla rossa di Breme, Zucca Cappello del prete mantovana, Mais Spinato di Gandino.

Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

Varietà di vite: Gropello di Mocasina, Invernenga, Maiolina, Moradella, Moretto o Lambrusca di Alessandria, Mornasca, Schiava Lombarda.

L'elenco dei codici coltura ammessi sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura in tempo utile all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'operazione 10.1.12.

3.10.6 DOCUMENTAZIONE

3.10.6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare:

Per Intervento 1 - Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione:

Certificazione di conformità del materiale di propagazione impiegato (file formato .pdf; titolo "certificazione conformità materiale vegetale").

Per intervento 2 Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono:

Certificazione di identità varietale del materiale di propagazione impiegato (file formato .pdf; titolo "certificazione di identità varietale"). La certificazione è obbligatoria in caso di nuovi impianti.

Per gli impianti esistenti, qualora non fosse più disponibile la certificazione di identità varietale presentare la denuncia di impianto allo schedario viticolo (file formato .pdf; titolo "denuncia schedario viticolo").

Non è obbligatoria la firma digitale di tali allegati.

3.10.6.2 Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

Per Intervento 1 Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione

- Certificazione di conformità del materiale di propagazione per ogni varietà coltivata (da prodursi ogni anno qualora non si ricorra all'automoltiplicazione aziendale).

Per intervento 2 Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

- Certificazione di identità varietale del materiale di propagazione impiegato.

4. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA

4.1 Ampliamenti

Durante il periodo d'impegno (5 o 6 anni a seconda delle operazioni) è consentito nell'ambito della medesima operazione, ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate in domanda. Tale ampliamento è possibile a seguito di acquisizione di nuove superfici o per inserimento a premio di superficie aziendale precedentemente non richiesta a premio.

L'ampliamento verificatosi successivamente alla presentazione della domanda di Misura 10 per un dato anno diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva.

In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione alla Misura.

Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l'ampliamento della superficie è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno **3 anni** rispetto alla scadenza della Misura.

4.2 Adesione a nuove operazioni

Durante il periodo d'impegno è consentito anche **aderire a nuove operazioni**, in aggiunta a quelle attivate attraverso la domanda iniziale.

In questo caso, la scadenza degli impegni relativi alle **nuove operazioni** decorre a partire dal **primo anno** di adesione a ciascuna di esse.

4.3 Trasformazione degli impegni da Misura 10 verso altre operazioni/Misure PSR (Reg. UE n. 807/2014 artt. 14 e 15)

Per trasformazione di impegno si intende la cessazione degli impegni assunti dal beneficiario di una operazione/Misura e la contestuale adesione ad impegni di un'altra operazione/Misura che risultino avere effetti benefici per l'ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati.

La trasformazione dell'impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente operazione/Misura, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

La trasformazione di impegno deve essere richiesta per iscritto a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura e autorizzata dalla medesima.

4.3.1 Trasformazione degli impegni tra operazioni della Misura 10

NON sono ammesse trasformazioni di impegni tra le diverse operazioni della Misura 10.

4.3.2 Trasformazione degli impegni da operazioni della Misura 10 verso altre Misure PSR 2014-2020

E' consentito trasformare gli impegni assunti ai sensi di una qualsiasi operazione della Misura 10, in impegni della Misura 11 "Agricoltura biologica".

4.4 Adeguamenti di impegni in corso

Qualora Regione Lombardia ritenesse necessario adeguare gli impegni previsti da una data operazione, l'impegno così modificato va rispettato per la restante durata dell'impegno originario.

5. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

5.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2016 i soggetti individuati nelle singole operazioni della Misura 10 possono presentare una domanda di aiuto per accedere ai benefici della Misura, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno.

Coloro che risulteranno ammessi ai benefici della Misura, nei successivi anni di impegno dovranno presentare una domanda di pagamento, nei termini fissati dai successivi bandi.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

5.2 Quando presentare la domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.4, a partire dal **31 marzo 2016** ed entro il **15 maggio 2016** come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **9 giugno 2016**.

5.3 A chi presentare la domanda

La domanda informatizzata è indirizzata a Regione Lombardia, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

5.4 Come presentare la domanda

Le domande della Misura 10 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di aiuto chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica ai sensi del D.lgs n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore).

Successivamente il file firmato digitalmente deve essere caricato a sistema come allegato.

Nei casi in cui vi sia l'impossibilità da parte del soggetto firmatario ad utilizzare gli strumenti per la firma digitale/elettronica, è ammessa la firma autografa ed il soggetto dovrà:

- compilare e firmare il modulo di autocertificazione generato da Sis.Co. relativo all'impossibilità di utilizzo degli strumenti di firma digitale;
- scaricare la domanda in formato PDF e stamparla;
- firmare la copia cartacea e, dopo averla scansata, caricare a sistema la domanda firmata con modalità autografa, il modulo di autocertificazione e copia della carta di identità in corso di validità.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

5.5 Modifiche alla domanda già presentata

Le variazioni ad una domanda di aiuto già chiusa a Sis.Co. si effettuano attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Le domande di modifica della Misura 10 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co..

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e 640/2014 le domande di modifica possibili sono quelle di seguito descritte.

5.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere.

La scadenza per la presentazione delle domande di modifica è fissata al **31 maggio 2016**, come previsto dal Regolamento sopracitato.

5.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **sino al 9 giugno 2016**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto, sono **irricevibili**.

5.5.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]

La domanda di aiuto può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro.

La domanda di ritiro parziale della domanda di aiuto deve essere presentata su Sis.Co. entro e non oltre il **31 luglio 2016**.

Tale domanda non può essere ritenuta ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda di aiuto/pagamento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

5.5.4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 – cambio beneficiario

Successivamente alla presentazione delle domande di aiuto è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario) mediante apposita domanda da inserire in Sis.Co. allegando specifica documentazione e la dichiarazione di assunzione degli impegni da parte del beneficiario subentrante.

La domanda sarà valutata e istruita dalle Province ⁷.

In caso di accoglimento della richiesta di ritiro parziale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il beneficiario cedente le superfici sotto impegno e per il beneficiario subentrante.

In caso di accoglimento della richiesta di ritiro totale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il beneficiario subentrante.

5.5.5 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 – Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di aiuto o di pagamento. Possono essere rilevati dal funzionario istruttore o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Amministrazione competente.

⁷ Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria spetta alle amministrazioni provinciali fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19

Le domande ammesse ai benefici della Misura 10 possono essere corrette e adeguate in qualsiasi momento qualora si riconosca un errore palese.

Il riconoscimento degli errori palesi è competenza di OPR.

Sono errori palesi:

- errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato);
- errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - a. nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc.
La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati, ma anche tra una domanda di pagamento e le domande compilate negli anni precedenti (nel caso di domande pluriennali);
 - b. errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti, quando l'associazione di tale utilizzo all'azione, sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda iniziale, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;
 - c. a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio:
 - cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);
 - errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;
 - numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;
 - numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

5.5.6 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;

- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatìa che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile delle operazioni entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche il Responsabile delle operazioni⁸ comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

Di tale riconoscimento verrà tenuta traccia anche nell'applicativo di gestione delle domande di Misura 10.

6. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

6.1 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva della misura per le domande presentate nell'anno 2016 è pari a € 50.000.000,00 a valere sul bilancio dell'OPR.

6.2 Istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta alle amministrazioni provinciali fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente bando;
- la valutazione del possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso preferenziale all'aiuto (solo relativamente alla domanda di aiuto);
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, viene redatto un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

⁸ Il Responsabile delle operazioni è il Dirigente pro tempore della Direzione Generale Agricoltura - Struttura Sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli

- favorevole;
- sfavorevole, a seguito di esito istruttorio negativo, con le motivazioni.

Il verbale istruttorio viene inviato ai richiedenti, che entro 10 giorni possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della Legge n. 241/90, presentando per iscritto loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. Di tali osservazioni è dato conto nel verbale che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento.

Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

6.3 Chiusura delle istruttorie

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni costituisce atto endo procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile delle Operazioni.

6.4 Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento

Acquisiti gli esiti istruttori di cui al precedente paragrafo, il Responsabile delle Operazioni approva, con proprio provvedimento, gli elenchi delle domande:

- con esito istruttorio positivo;
- con esito istruttorio negativo.

La procedura si conclude entro il **29 luglio 2016**.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

6.5 Comunicazioni e pubblicazioni

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile delle Operazioni, è:

- pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi della legge regionale n. 30/99
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

7. CONTROLLI

Le domande di aiuto sono sottoposte a differenti controlli:

- controlli amministrativi² : il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti la misura in oggetto;
Tra i controlli amministrativi, a partire dall'annualità 2017 l'Organismo Pagatore procederà ad estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di conferma nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di conferma (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscisse a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di conferma, l'OPR o suo delegato procederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.
- controlli in loco¹⁰ : questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.
- controlli dell'attività dei CAA e degli Organismi Delegati (controlli di secondo livello).

7.1 Estrazione del campione per i controlli

Controllo in loco relativo agli impegni

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla Misura;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al capitolo 3;

⁹ Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

¹⁰ Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Allegato A);
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (Allegato A);
- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (Allegato A).

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all' 1% delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

7.2 Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i., nonché da successivi provvedimenti regionali.

Le irregolarità sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) **difformità di superficie** tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato in fase di controllo, le cui conseguenze sono disciplinate **dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014**;
- b) **mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, degli impegni pertinenti di condizionalità, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, nonché della condizionalità**, le cui conseguenze sono disciplinate dal **DM 180/2015 del 23/01/2015** e s.m.i. nonché da successivi provvedimenti regionali;
- c) **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.

Di seguito si descrivono sinteticamente le conseguenze relative alle tipologie di irregolarità sopra citate.

a) Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione ai sensi dell'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014

Per quanto riguarda le riduzioni relative alle sovra dichiarazioni riscontrate nel corso dei controlli amministrativi e in loco si applica quanto disposto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014, in particolare:

- se per un gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell'articolo 18, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

- se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 18.
- se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Qualora per una data superficie si accerti che la coltura richiesta a premio appartiene ad un diverso gruppo coltura, il premio non viene riconosciuto per la superficie interessata.

b) Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, degli impegni pertinenti di condizionalità, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, nonché della condizionalità

Condizioni di ammissibilità

Per quanto riguarda le riduzioni relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità si applica quanto disposto dal DM n. 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i., Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale" alla Sezione 1 "Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure" art. 13.

Il premio richiesto con la domanda di aiuto è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità (decadenza totale della domanda di aiuto).

Il premio richiesto con la domanda di pagamento è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità con contestuale recupero degli importi già pagati, anche riferiti alle annualità precedenti (decadenza totale della domanda di pagamento).

Il mancato rispetto anche di una sola condizione di ammissibilità tra quelle previste per le singole operazioni descritte al paragrafo 3, comporta la decadenza totale della domanda.

Impegni di misura, requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima.

Al mancato rispetto degli impegni relativi alle operazioni della Misura 10, descritti al precedente paragrafo 3, si applica quanto disposto dal DM 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i., Capo III "Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale" Sezione 2 "Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni", Sottosezione 1 "Sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui regolamento n. 1305/2013" artt. 15, 17 e 19.

In caso di mancato rispetto degli impegni relativi alle singole operazioni l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del DM 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i., declinato a livello regionale con specifici provvedimenti successivi.

Le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima saranno disciplinate con successivo provvedimento regionale.

Impegni pertinenti di condizionalità

In caso di mancato rispetto degli impegni di misura e contestuale violazione degli impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili si applica quanto disposto dell'art. 16 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii declinato a livello regionale con specifici provvedimenti successivi.

Impegni di condizionalità

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i., dalla specifici provvedimenti successivi (circolare di AGEA coordinamento e Manuale OPR relativi alla condizionalità).

c) ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.

La decadenza della domanda si applica anche qualora il beneficiario ostacoli o impedisca lo svolgimento regolare del controllo.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

OPR effettua il pagamento di un anticipo, pari al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi.

Il pagamento del **saldo** avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, dopo l'avvio di tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.

9. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità alternative di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

10. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.

11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "

Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza , trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del reg. n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg (UE) 1306/2013, verrà pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica SpA, nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

12. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari¹¹ alla base del presente bando:

- Titolo III, Capo II, Articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento

¹¹ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- DM 23/01/2015 n. 180 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei Programmi di Sviluppo Rurale" e ss.mm.ii.
- DGR n. X/3351/2015 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013" e ss.mm.ii.
- DM 18/11/2014, n. 6513 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- DM 26/02/2015, n. 1420 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", così come modificati ed integrati dalla DGR n. 3232 del 6 marzo 2015 "Determinazioni in ordine all'attuazione del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013".

13. RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell’art. 13 reg.(UE) n. 809/2014	Entro 15 maggio 2016
Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell’art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 16 maggio al 31 maggio 2016
Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell’art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 16 maggio al 9 giugno 2016
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014	Dal 1 al 9 giugno 2016
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell’art. 3 reg. (UE) n. 890/2014	Entro il 31 luglio 2016
Decreto di Regione Lombardia relativo alle domande ammesse a finanziamento	Entro il 29 luglio 2016
Pagamento dell’anticipo	Entro il 31 dicembre 2016
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2016
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	All’avvio di tutti i controlli
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all’esito dei controlli

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
**Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Sottomisura 10.1. – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali**

CONDIZIONALITA', CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'.

Condizionalità (CGO e BCAA)

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per “condizionalità” si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

A livello nazionale la Condizionalità è disciplinata dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e s.m.i. e, a livello regionale, dalla DGR n. X/3351 del 01/04/2015 “Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013” e s.m.i. .

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

CGO e BCAA sono raggruppati in 4 settori e 10 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	CGO 1 (ex Atto A4)	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1 (ex standard 5.2)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2 (ex standard 5.1)	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3 (ex standard 5.3)	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
		BCAA 4 (ex standard 1.2)	Copertura minima del suolo

	SUOLO E DI STOCK CARBONIO	BCAA 5 (ex standard 1.1)	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6 (ex standard 2.1)	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITA'	CGO 2 (ex Atto A1)	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3 (ex Atto A5)	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA 7 (ex Standard 1.3, ex Standard 4.4)	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4 (ex Atto B11)	<i>Regolamento (CE) 178/2002</i> , che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5 (ex Atto B10)	<i>Direttiva 96/22/CEE</i> , concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a),b),d) ed e), e art. 4, 5 e 7.

SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 6 (ex Atto A6)	<i>Direttiva 2008/71/CE</i> relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7 (ex Atto A7)	<i>Regolamento CE 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8 (ex Atto A8)	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9 (ex Atto B12)	<i>Regolamento (CE) 999/2001</i> , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10 (ex Atto B9)	<i>Reg CE n. 1107/2009</i> , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11 (ex Atto C16)	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		CGO 12 (ex Atto C17)	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		CGO 13 (ex Atto C18)	<i>Direttiva 98/58/CE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	BCAA 8 (ex standard 4.1 punto a))	Mantenimento del pascolo permanente di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013

La condizionalità si applica **all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.**

Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (attività agricola)

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia.

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

E' considerata "attività agricola":

1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando le superfici sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limitare la diffusione delle infestanti;

- mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, premessa ("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno quarantacinque giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

3. lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Le superficie agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad altitudini uguali o superiori a:

- 2000 m slm per le Alpi Occidentali
- 1800 m slm per le Alpi Orientali

caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Sulle superfici mantenute naturalmente dove per vincoli di pendenza (maggiore al 30%), non è possibile svolgere operazioni colturali diverse dal pascolamento, si considera effettuata un'attività minima attraverso l'esercizio del pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni e il rispetto di un carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2 UB/ha.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM 18 novembre 2014 e il DM 26 febbraio 2015 specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalcati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Qualora l'attività agricola sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso.

Nel caso in cui le superfici dichiarate siano:

- pascoli magri (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014)

l'unica pratica ritenuta valida è il pascolamento di animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.

Nel caso di superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo sono ritenuti ammissibili:

- lo sfalcio;
- altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo;
- il pascolamento.

Qualora si pratichi il pascolamento, tuttavia, è necessario che il richiedente sia anche il detentore degli animali.

I criteri di mantenimento delle superfici sulle quali è svolta l'attività di pascolo sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 45 giorni, con una densità minima di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando:

- al numeratore il numero medio delle UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo nell'effettivo periodo di pascolamento, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente;
- al denominatore la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Ai fini del calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo come definito all'articolo 2, commi 4 e 5 del DM 1420/2015, è dunque necessario rammentare che non tutte le tipologie di animali possono essere inclusi nel calcolo, dovendo escludere quelli per cui la destinazione finale inibisce il pascolamento (produzione di carne bianca, adesione a disciplinari che vietano espressamente il pascolamento, ecc.).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Il rispetto delle attività agricole (Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) viene verificato durante il controllo in loco delle aziende estratte a campione per la Misura 10.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dal DM 180/2015 e s.m.i.

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"* e s.m.i. e declinati a livello regionale, come di seguito specificato.

Il rispetto dei requisiti minimi viene verificato durante il controllo in loco delle aziende estratte a campione per la Misura 10.

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

B - REQUISITI MINIMI RELATIVI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT
--

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i **requisiti minimi relativi ai fertilizzanti** devono figurare:

A1 - i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati (recepimento nazionale DM 7 aprile 2006 e recepimenti regionali: allegato 2 alla DGR VIII/5868 del 21 novembre 2007 così come modificata dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009)

A2 - i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A 1- DGR 5868/2007 e s.m.i.

Il beneficiario dei pagamenti agroambientali, le cui superfici aziendali ricadono in zone NON vulnerabili ai nitrati, che utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento, di seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli ammendanti e, comunque, tutti gli apporti azotati, deve rispettare tutti gli impegni disposti dall'allegato 2 della **DGR 5868/2007** e s.m.i. collegati ai seguenti aspetti:

- a) adempimenti amministrativi
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati

a) Adempimenti amministrativi

Obbligo di comunicazione, fatto salvo quanto previsto dalla DGR 5868/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le aziende con centro aziendale localizzato in zona NON vulnerabile o che hanno più del 50% di terreni in zona NON vulnerabile, devono aver predisposto la comunicazione (come da modello e indicazioni di cui alla parte B e C dell'allegato 3 della DGR 5868/07 e s.m.i.) in relazione al quantitativo di azoto al campo prodotto

e/o utilizzato (Kg/anno) (rif. Titolo V Prospetto 1 - DGR 5868/07¹) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l'azienda.

Le aziende nuove che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento sono tenute alla presentazione della comunicazione come da prospetto 1 di cui all'art. 36 comma 2 della DGR 5868/2007² e successive modifiche e integrazioni. L'adeguamento alle condizioni del programma di azione, inclusa la capacità minima di stoccaggio, deve essere dimostrato ai fini dell'inizio dell'attività.

Le aziende non zootecniche che utilizzano fertilizzanti con azoto proveniente da fonti diverse dagli e.a. devono aver predisposto la comunicazione secondo quanto stabilito dagli artt. 37³-38-39, prospetti n. 2-3-4 dell'allegato 2 della DGR 5868/07 (modello e indicazioni di cui alla parte B, C, D dell'allegato 3 della DGR 5868/07 e s.m.i.) mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia. Copia della comunicazione su supporto cartaceo deve essere conservata presso l'azienda.

In generale le aziende sono obbligate a:

- aggiornare annualmente il PUA/PUAS ai sensi del vigente programma di azione regionale;
- integrare/aggiornare la documentazione in caso di modifiche sostanziali così come definite dal vigente programma di azione;
- conservare la documentazione aggiornata presso il centro aziendale;
- predisporre ed aggiornare il piano di monitoraggio secondo le disposizioni del programma d'azione vigente.

Le aziende soggette ad una forma di comunicazione devono tenere presso la sede aziendale copia della carta tecnica regionale scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti ed un registro relativo all'utilizzazione degli e.a. ed altri fertilizzanti azotati (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) su cui registrare il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla CTR, la data dell'intervento.

Con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura verranno fissate le scadenze e modalità per la presentazione della comunicazione o aggiornamenti della stessa.

Per l'anno 2016 il riferimento è il Decreto del Direttore generale del 27 novembre 2015, n. 8920.

b) Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento

Lo stoccaggio degli e.a. destinati all'utilizzazione agronomica deve avvenire in apposite strutture dimensionate in base alla consistenza di allevamento, secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a garantirne il corretto impiego agronomico.

b1) Caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali palabili

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portata sufficiente a sostenere senza cedimenti o lesioni il peso del materiale

¹ Così come modificato dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

² Così come modificato dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

³ Così come modificato dalla DGR n. VIII/10892 del 23 dicembre 2009

accumulato e degli eventuali mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o muro perimetrale di contenimento, con possibilità di accesso ai mezzi meccanici per l'apporto e l'asportazione del materiale. Inoltre deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. In generale la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell'allegato 3 e all'allegato 2 - art. 9 della DGR 5868/07.

b2) Caratteristiche e dimensionamento delle strutture per lo stoccaggio dei materiali non palabili

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere, ove previsto, ai fini della successiva utilizzazione agronomica, anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte, interessate dalla presenza di e.a. E' necessario prevedere l'esclusione delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 30 centimetri. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti.

E' possibile realizzare anche contenitori in terra così come descritti all'allegato 2 -art. 11 della DGR 5868/07.

Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti, deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare le superfici di impluvio, quali ad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o copertura al fine di ridurre la raccolta delle acque meteoriche.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non inferiore al volume prodotto in 120 giorni in aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri con coltivazione dei terreni caratterizzata da assetti colturali che prevedono la presenza di

pascoli o prati di media o lunga durata o erbai e cereali autunno-vernini. In assenza di tali condizioni e per tutti gli altri allevamenti il volume di stoccaggio deve essere di almeno 180 giorni.

Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità della vasca di stoccaggio non inferiore a 90 giorni. Per le dimensioni, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 della parte A dell'allegato 3 della DGR 5868/2007.

Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di quelli esistenti limitatamente alle parti di nuova edificazione non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati, ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna.

c) Divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati

c.1) Accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati

Condizioni per accumulo:

- deve essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica
- è ammesso solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni
- è consentito solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento e/o in prossimità degli stessi
- deve avere una durata non superiore a tre mesi
- la quantità accumulata deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi
- non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria
- deve essere realizzato prevedendo tutti gli accorgimenti per contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e garantire il mantenimento di condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve obbligatorie diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

c.2) Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:

L'utilizzo agronomico è vietato:

1. In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII/2244 del 29 marzo 2006 e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad

- esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
2. su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
 3. nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 4. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 5. nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1° dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2015/2016 i divieti invernali sono stati disposti con decreto del Direttore Generale n. 8921 del 27 ottobre 2015;
 6. nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
 7. in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
 8. in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

c.3) Divieti di utilizzazione dei liquami:

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato:

- 1) In relazione ai corpi idrici naturali a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- 2) su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2015/2016 i divieti invernali sono stati disposti con decreto del Direttore Generale n. 8921 del 27 ottobre 2015;

- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti- alla alimentazione umana;
- 8) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- 9) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- 10) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato;
- 11) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA (codice di buona pratica agricola), o nel Piano d'azione, può essere incrementato al 20%.
- 12) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati o si effettui la fertirrigazione;
- 13) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

c.4) Divieti e/o limitazioni dell'utilizzazione agronomica dei fanghi:

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi, derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. n. 99 del 1992, deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del presente requisito minimo l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane, in atto, ricoperti di neve oppure gelati.
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 3) destinati a pascolo, a prato - pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) interessati da boschi naturali;
- 7) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 8) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati; situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;

- 9) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 10) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) come definiti con provvedimento della Direzione Generale Agricoltura;
- 11) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

c.5) Divieti di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.

L'utilizzo agronomico è vietato:

- 1) in relazione ai corpi idrici naturali a meno di 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali e dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali. Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.
- 2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1 dicembre a fine febbraio; in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni locali e dei ritmi di assorbimento delle colture in atto, la Regione con propri provvedimenti può però definire periodi di divieto di spandimento differenti dalla regola generale. In particolare per la stagione autunno invernale 2014/2015 i divieti invernali sono stati disposti con decreto del Direttore Generale n. 8921 del 27 ottobre 2015;
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- 8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

Su terreni in pendenza la distribuzione del materiale palabile e dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve rispettare quanto definito dal CBPA in relazione alla lavorabilità dei suoli, alle sistemazioni idraulico-agrarie e alle modalità di spandimento.

d) Rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati

La quantità di azoto al campo apportato da effluenti da allevamento nella SAU ricadente in zona NON vulnerabile non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Il limite d'uso di 340 kg/ha/N/anno al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo. La quantità di azoto apportata deve comunque tenere conto delle esigenze delle colture in atto o previste.

A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari devono figurare in particolare: i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

- a) Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro le scadenze individuate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ad integrazione e modifica di quanto disposto dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". Tali scadenze differiscono per ogni tipologia di attrezzatura individuata all'Allegato 1 del suddetto Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015; tale allegato modifica l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014.

L'obbligo del possesso dell'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014. Fino alle scadenze indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno, è valida la verifica statico - funzionale. Per verifica statico- funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni.

- b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei **principi generali della difesa integrata obbligatoria** (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per

le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.

- c) Gli utilizzatori di prodotti tossici molto tossici e nocivi devono possedere **un'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino)** in corso di validità. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A.1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini per l'utilizzo di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo **stoccaggio** sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al DM del 22 gennaio 2014.
- e) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle **vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili**, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante il rispetto di specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia di corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

Il rispetto degli impegni dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RM FERT) e dei prodotti fitosanitari (RM FIT), viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 10.

Il mancato rispetto dei suddetti impegni correlati agli RM FIT e RM FERT comporta quanto previsto dall'Allegato 7 del DM 180/2015 e s.m.i.

Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione; tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Nelle tabelle successive sono riportati, per ogni operazione e per ogni impegno, tali impegni pertinenti di condizionalità.

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 10.

Il mancato rispetto di tali impegni comporta quanto previsto dall'art. 16 del DM 180/2015 e s.m.i..

OPERAZIONE 10.1.01 PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (gestione trattamenti fitosanitari): <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di effettuare trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti stessi; • obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai disciplinari per ciascuna coltura; • obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (litro o kg/ha) indicate dai disciplinari 	CGO10: Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • corretto impegno dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; • tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; • possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (gestione fertilizzazione): <ul style="list-style-type: none"> • obbligo di adottare un piano di fertilizzazione per coltura basato sui criteri riportati nei disciplinari oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dai disciplinari per coltura • supporto alla predisposizione del piano di fertilizzazione: effettuare l'analisi fisico-chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. 	CGO1: Impegni di riferimento in ZVN <ul style="list-style-type: none"> • obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati adottati a livello regionale; • divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo dei fertilizzanti; • rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (170 kg/ha/anno)
A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (irrigazione): <ul style="list-style-type: none"> • rispetto delle linee guida per la gestione dell'irrigazione aziendale che propongono metodologie differenziate in relazione alle proprie esigenze aziendali ed alla disponibilità di strumenti tecnologici. Gli elementi minimi da registrare si riferiscono a: data e volume di irrigazione, dati di pioggia e volumi di adacquamento. 	BCAA2: Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

<p>B - Certificazione volontaria di regolazione o taratura delle macchine per i trattamenti fitosanitari prevista al punto A.3.7 del PAN a completamento delle operazioni di controllo funzionale di cui allegato II del DM 22.1.2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione di una certificazione (volontaria) di “regolazione o taratura” strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale. 	<p>NESSUNO</p>
<p>E – inerbimento nell’interfila degli impianti arborei durante tutto l’anno</p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenere inerbita l’interfila degli impianti arborei durante tutto l’anno 	<p>BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l’adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
<p>G – effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenere il livello dell’acqua almeno pari a 5 cm 	<p>BCAA2: Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
<ul style="list-style-type: none"> • Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l’acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina, nonché ripristinare gli argini della camera di risaia eventualmente degradati 	<p>BCAA5: Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza nello sgrondo della acque.
<p>H – realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell’arco d’impegno, e mantenerla fino</p>	<p>BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse</p>

<p>all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata.</p> <ul style="list-style-type: none">Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.	<p>(rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none">assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio;divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
---	--

OPERAZIONE 10.1.02 AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
<p>B - Divieto di impiego di prodotti fitosanitari; sulle leguminose è ammesso unicamente il diserbo invernale</p>	<p>CGO10: Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none">corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta;tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi;possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

OPERAZIONE 10.1.03 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
<p>A - Realizzazione e mantenimento di un fossetto (profondo 40 cm e largo 60 cm) in risaia per il mantenimento dell'acqua durante le fasi di asciutta.</p> <p>A tale fosso, ove necessario, dovranno essere collegati solchi secondari ad andamento tendenzialmente perpendicolare, in modo da poter raccogliere e direzionare, in occasione delle asciutte, le acque di sommersione.</p>	<p>BCAA5 – Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo della acque.
<p>B - Inerbimento di un argine della risaia per favorire la nidificazione</p>	<p>BCAA1 – Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nell'elaborato "Bacino del Fissero, Tartaro e Canal Bianco" del piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali. <p>Deroga: gli impegni della BCAA 1 non si applicano alla coltura del riso.</p>
<p>C - Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio</p>	<p>BCAA6 – Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
<p>D – effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm 	<p>BCAA2: Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
<ul style="list-style-type: none"> Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina, nonché ripristinare gli argini della camera di risaia eventualmente degradati 	<p>BCAA5: Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo della acque.

<p>E - realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.	<p>BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none">• assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio;• divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
---	---

OPERAZIONE 10.1.04 AGRICOLTURA CONSERVATIVA

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
INTERVENTO 1 – SEMINA SU SODO IMPEGNI A, B e C Effettuare la semina diretta su sodo, evitando il rimescolamento degli strati del terreno e mantenimento in loco di residui colturali	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: <ul style="list-style-type: none"> • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
	BCAA6 – Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. •
INTERVENTO 2 – MINIMA LAVORAZIONE IMPEGNI A, B e C Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori a 20 cm (o adottare la tecnica dello strip till equiparata a minima lavorazione), divieto di rimescolamento degli strati del terreno lavorato, e mantenimento in loco di residui colturali	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: <ul style="list-style-type: none"> • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
	BCAA6 – Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
IMPEGNO F – <ul style="list-style-type: none"> • Realizzare una cover crop, almeno due anni nell'arco d'impegno, entro 30 giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenerla almeno fino a trenta 	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: <ul style="list-style-type: none"> • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di

giorni prima della semina della successiva coltura	<p>tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio;</p> <ul style="list-style-type: none">• divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
<ul style="list-style-type: none">• Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, con possibilità di utilizzo solo di disseccanti prima della semina della coltura principale (legato alla realizzazione di una cover crop)	<p>CGO10 Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none">• corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta;• tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi;• possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del DM 22/1/2012, per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

OPERAZIONE 10.1.05 INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
<p>A - Conservazione di almeno il 10 % dei seminativi aziendali (esclusi gli erbai ed i prati avvicendati) a superficie inerbita a scopo naturalistico;</p> <p>la superficie deve essere distribuita in strutture lineari inerbite, poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo e su superfici diverse da quelle già soggette al vincolo di condizionalità</p>	<p>BCAA1 Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nell'elaborato "Bacino del Fissero, Tartaro e Canal Bianco" del piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.
<p>C - divieto di sfalcio della superficie inerbita prima del 31 agosto di ogni anno</p>	<p>CGO2 e CGO3 Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto annuale di sfalcio o altre operazioni equivalenti tra il 15 marzo ed il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione.

OPERAZIONE 10.1.08 SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
<p>A - taglio annuale, da effettuarsi in particolari periodi dell'anno e con specifiche modalità definiti dall'Ente gestore.</p> <p>Asportazione della vegetazione tagliata</p>	<p>BCAA6 Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none">• divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. <p>CG02 – Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none">• nelle aree umide e nei canneti sono vietate le attività di taglio ed i lavori di ordinaria gestione nel periodo compreso dal 1 marzo al 10 agosto, salvo diversa prescrizione del Piano di Gestione. <p>CG03 Impegni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none">• rispettare i divieti cogenti di taglio previsti nei periodi individuati nei Piani di gestione.

OPERAZIONE 10.1.09 SALVAGUARDIA DI COPORTURE ERBACEE SEMINATURALI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
B <ul style="list-style-type: none"> effettuare lo sfalcio annuale tra il 30 settembre e il 30 novembre, salvo diverse tempistiche previste dall'Ente Gestore, ed asportare obbligatoriamente i residui degli sfalci 	BCAA6 Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. CG02 Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestioni per quanto riguarda le tempistiche di sfalcio. CG03 Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda le tempistiche di sfalcio.
<ul style="list-style-type: none"> In alternativa allo sfalcio, con le medesime tempistiche può essere effettuato un pascolo con ovini e/o caprini, ove consentito dai piani di gestione. 	CG02 Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestioni per quanto riguarda tempistiche e modalità di pascolamento. CG03 Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda tempistiche e modalità di pascolamento.
C - Effettuare tagli o estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive ed arboree estranee all'habitat con conseguente sgombero della biomassa	BCAA7 Impegni di riferimento <ul style="list-style-type: none"> divieto di estirpo delle specie arbustive ed arboree alloctone tra il 15 marzo e il 15 agosto.

OPERAZIONE 10.1.10 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - effettuare la distribuzione degli effluenti di allevamento (e.a.), trattati e non trattati, tramite iniezione diretta, con macchine dotate di GPS	CG01 Impegni di riferimento in ZVN <ul style="list-style-type: none">rispetto dei divieti spaziali e temporali e dei massimali previsti per lo spandimento degli e.a..
C - predisporre, anche in caso di esonero, la Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica	CG01 Impegni di riferimento in ZVN <ul style="list-style-type: none">obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati regionale.

OPERAZIONE 10.1.11 SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
B - Rispettare tutti gli obblighi previsti dal Disciplinare del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico.	CG07 Impegni di riferimento per allevamenti di bovini/bufalini <ul style="list-style-type: none">• aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto alla realtà aziendale e identificazione corretta dei capi. CG08 Impegni di riferimento per allevamenti di ovini e caprini <ul style="list-style-type: none">• aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto alla realtà aziendale e identificazione corretta dei capi.

OPERAZIONE 10.1.12 SALVAGUARDIA DI VARIETA' VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
INTERVENTO 1 - COLTIVAZIONE DI VARIETA' AGRARIE E ORTIVE DA CONSERVAZIONE	NESSUNO
INTERVENTO 2 - COLTIVAZIONE DI VARIETA' DI VITE E FRUTTIFERI ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE VARIETALE	NESSUNO

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
Sottomisura 10.1. - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

**REGISTRO AZIENDALE UNICO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI,
CONCIMAZIONI, DI MAGAZZINO E DELLE OPERAZIONI CULTURALI**

**REGISTRO AZIENDALE UNICO DI MAGAZZINO E DELLE
OPERAZIONI CULTURALI**

Ragione Sociale

		n° domanda

Campagna

Anno d'impegno

[illegible]

[illegible]

REGISTRO DEI TRATTAMENTI parte 1

Impieghi

[illegible]

(*) in caso di compilazione del registro con riferimento alle UPA o alla denominazione del campo, compilare anche la pagina 11.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Descrizione delle UPA / campo					
Denominazione UPA o Denominazione campo	Riferimenti catastali				
	Comune	foglio	sezione	particella	superficie
indicare gli estremi catastali delle particelle che compongono ogni UPA o ogni campo, secondo la denominazione utilizzata per la compilazione del registro trattamenti					

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali Sottomisura 10.1. – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

IMPORTI PREMI COMBINATI TRA PIU' OPERAZIONI O MISURE

Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni di Misura 11 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi premi, nei limiti dei massimali per ettaro previsti dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

Il presente allegato definisce le combinabilità possibili tra la Misura 10 e altre Misure e Operazioni del PSR 2014 - 2020.

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda di aiuto o pagamento le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

La combinabilità si può attivare in un anno qualsiasi del periodo di impegno.

Le singole operazioni/Misure conservano ognuna la propria scadenza.

In caso di recesso parziale o totale o decadenza totale di una delle operazioni/Misure si procederà al recupero dei premi percepiti per l'operazione su cui è stato operato il recesso o la decadenza mentre per l'operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell'importo corrispondente all'operazione singola.

Di seguito si descrivono, per ogni operazione della Misura 10, le possibili combinabilità e si riportano i premi corrispondenti.

Il premio relativo alle operazioni combinate può essere ridotto degli importi relativi agli impegni comuni per evitarne il doppio pagamento, secondo quanto specificato nel PSR 2014-2020 - allegato L "Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le Misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del re. (UE) n. 1305/2013".

Gli importi dei premi vengono arrotondati per eccesso o per difetto.

Operazione 10.1.01 Produzioni agricole integrate

L'operazione 10.1.01 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

Operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.01 e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno G: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.01, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.01 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 1 Premio combinato Operazione 10.1.01 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	270
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	310
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.03	460
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.03	450

Operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” e operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.01 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.01 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 2 Premio combinato Operazione 10.1.01 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.10	280
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	460
Impegni principali op. 10.1.01 (Colture orticole) + impegni principali op. 10.1.10	585
Impegni principali op. 10.1.01 (Colture arboree) + impegni principali op. 10.1.10	700

Nel caso in cui le aziende siano associate ad Organizzazioni Produttori Ortofrutticoli (OP), il premio combinato viene ridotto del costo relativo al consulente.

Coltura	Impegni principali (€/ha) 10.1.01 + 10.1.10	Riduzione costo consulente (€/ha)	Totale Indennizzo (€/ha)
Colture orticole	585	75	510
Colture arboree	700	175	525

Operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulle Operazioni 10.1.01, 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno G: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l’operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:

- impegno C: gestione delle stoppie;
- impegno D: sommersione invernale della risaia;
- impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.01, sia per l'operazione 10.1.03.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.01 che per le operazioni 10.1.03 e 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 3 Premio combinato Operazione 10.1.01 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	370
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali op. 10.1.10	410
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	550

Operazione 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggiere

L'operazione 10.1.02 è combinabile con la seguente operazione della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggiere" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.02 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per entrambe le operazioni sono previsti solamente impegni principali

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.02 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 4 Premio combinato Operazione 10.1.02 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.02 + impegni principali op. 10.1.10	244

Operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie

L'operazione 10.1.03 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate";
- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa";
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti".

E' combinabile inoltre con la Misura 11 "Agricoltura biologica" con le seguenti opzioni:

10.1.03 + Misura 11

10.1.03 + 10.1.10 + Misura 11

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.01 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno G: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.01.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.01 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 5 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.01

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	270
[impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	310
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	460
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	450

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulle Operazioni 10.1.03, 10.1.01 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l’operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.03, sia per l’operazione 10.1.01.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.03 che per le operazioni 10.1.01 e 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 6 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.01 + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.10	370
[impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.10	410
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	550

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno F: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 7 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04	280
[impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04	320
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.04	470
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop]	460

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.04 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno F: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.03, sia per l’operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 8 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	380
[impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	420
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	570
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.10	560

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l'operazione 10.1.03.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 9 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	225
[impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10	265
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	405

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull’operazione 10.1.03 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate particelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 10 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali Misura 11 (riso)	465	435
[impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali Misura 11 (riso)	505	475
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali Misura 11 (riso)	655	625
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali Misura 11 (riso)	645	615

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Per la Misura 11 possono essere combinate particelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.03, 10.1.10 che per la Misura 11 e per le sole particelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 11 Premio combinato Operazione 10.1.03 + operazione 10.1.10 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	560	530
[impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	600	570
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	740	710

Operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa

L’operazione 10.1.04 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”:

- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”;
- 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti”;
- 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti”;

Operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” e operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull’operazione 10.1.04 e sull’operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno F: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.04, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 12 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.04 + impegni principali op. 10.1.03	280
Impegni principali op. 10.1.04 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	320
Impegni principali op. 10.1.04 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale]	470
[Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.03	460

Operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” e operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.04 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno F: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare sia in caso di adesione alla semina su sodo (Intervento 1), sia in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 13 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	340
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	520
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	155
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	335
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	285
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	465

Operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" + operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulle operazioni 10.1.04, 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno F: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.04, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 14 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.03 + 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.04 + impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10	380
Impegni principali op. 10.1.04 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10	420
[Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10	560

Operazione 10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti, moliniati

L'operazione 10.1.08 è combinabile con la Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000", per l'operazione:

- 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, moliniati"

Operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, moliniati" e operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, moliniati" (Misura 12).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulle operazioni 10.1.08 della Misura 10 e 12.1.02 della Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

Per l'operazione 10.1.08 e l'operazione 12.1.02 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.08 che per l'operazione 12.1.02 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 15 premio combinato Operazione 10.1.08 + Operazione 12.1.02

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.08 + impegni principali op. 12.1.02	950

Operazione 10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali

L'operazione 10.1.09 è combinabile con la Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000", per l'operazione:

- 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali"

Operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali" e operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali" (Misura 12).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulle operazioni 10.1.09 della Misura 10 e 12.1.03 della Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

Per l'operazione 10.1.09 e l'operazione 12.1.03 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.09 che per l'operazione 12.1.03 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 16 premio combinato Operazione 10.1.08 + Operazione 12.1.02

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.09 + impegni principali op. 12.1.03	705

Operazione 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

L'operazione 10.1.10 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"
- 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa"
- 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali a rischio di abbandono. Intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)"
- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" + 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.04 "Agricoltura conservativa"
- 10.1.01. "Produzioni agricole integrate" + 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali a rischio di abbandono. Intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)"

E' combinabile inoltre con la Misura 11 "Agricoltura biologica".

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" e operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.01 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno G: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.01.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.01 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 17 Premio combinato Operazione 10.1.10 e Operazione 10.1.01

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (riso)	280
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.01 (riso) + impegno accessorio sommersione invernale]	470
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.01 (riso) + impegno accessorio cover crop]	460
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture orticole)	585
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture arboree)	700

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.01 e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 18 Premio combinato Operazione 10.1.10 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali op. 10.1.03	225
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	265
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop]	405

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti” e operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.02 della Misura 10.

Per entrambe le operazioni sono previsti solamente impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.02 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 19 premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.02

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.02	244

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull’operazione 10.1.10 e sull’operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno F: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare sia in caso di adesione alla semina su sodo (Intervento 1), sia in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.04 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 20 premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.04

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)	340
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	520
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)	155
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	335
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)	285
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	465

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.12 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.12 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.12 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 21 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.12

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Cipolla rossa di Breme)	265
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Zucca cappello del prete mantovana)	290
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (seminativi – Mais spinato di Gandino)	275

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”.

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulle Operazioni 10.1.10, 10.1.01 e 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l’operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.10 che per le operazioni 10.1.03 e 10.1.01 e per le sole particelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 22 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.01

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	370
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	410
Impegni principali op. 10.1.10 [Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.03	550

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulle operazioni 10.1.10, 10.1.03 e 10.1.04 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno F: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare solo in caso di alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 23 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04
Minima lavorazione

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04	380
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04	420
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop]	560

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulle operazioni 10.1.10 e 10.1.03 della Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C : gestione delle stoppie
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate particelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.10, 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole particelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 24 Premio combinato operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali Misura 11 (riso)	560	530
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali Misura 11 (riso)	600	570
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali Misura 11 (riso)	740	710

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sulle operazioni 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Per la Misura 11 possono essere combinate particelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.10 che per la Misura 11 e per le sole particelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 25 Premio combinato operazione 10.1.10 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (seminativi)	475	445
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture orticole)	700	640
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture arboree)	1000	910
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (prato permanente)	220	220
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture foraggere per le aziende zootecniche)	700	640

Operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)

L’operazione 10.1.12 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”:

- 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

Operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)” e Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull’operazione 10.1.12 e sull’operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.12 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.12 che per l’operazione 10.1.10 e per le sole particelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 26 Premio combinato Operazione 10.1.12 + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Cipolla rossa di Breme) + Impegni principali op. 10.1.10	265
Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Zucca cappello del prete mantovana) + Impegni principali op. 10.1.10	290
Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (seminativi – Mais spinato di Gandino) + Impegni principali op. 10.1.10	275

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali Sottomisura 10.1. – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO

RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO

Nell'arco del periodo d'impegno di ogni operazione la **superficie richiesta a premio** può ridursi di una **quota massima pari al 15 %** della superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione ¹.

Di seguito si riportano alcuni esempi relativi a riduzioni di superficie richieste a premio.

ESEMPIO 1 – RIDUZIONE AMMESSA

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	100 ha	-
domanda pagamento 2018	100 ha	-
domanda pagamento 2019	85 ha	-15
domanda pagamento 2020	85 ha	-
Domanda pagamento 2021	85 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO		15

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE AMMESSA a seguito di precedente ampliamento della superficie richiesta a premio

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	130 ha	-
domanda pagamento 2018	115 ha	-15
domanda pagamento 2019	115 ha	
domanda pagamento 2020	115 ha	-
Domanda pagamento 2021	115 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO		-15

Sia per l'esempio 1 che per l'esempio 2:

La riduzione è ammessa in quanto non ha superato i 15 Ha corrispondenti al 15 % della riduzione massima consentita calcolata sulla domanda di aiuto.

La massima riduzione ammessa (15 ha) può essere ottenuta anche con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15 ha).

¹ La superficie richiesta a premio nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie richiesta a premio con le domande di pagamento.

In caso di riduzione della superficie, per la superficie sottratta all’impegno il beneficiario deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L’impegno prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.

ESEMPIO 3 – RIDUZIONE NON AMMESSA

DOMANDE	SUPERFICIE A PREMIO	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda aiuto 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	130 ha	-
domanda pagamento 2018	114,9 ha	- 15,1
domanda pagamento 2019	114,9 ha	-
domanda pagamento 2020	114,9 ha	-
Domanda pagamento 2021	114,9 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. A PREMIO		-15,1

La riduzione NON è ammessa in quanto la superficie è diminuita di una quota superiore a quella massima di 15 ha, pertanto la domanda DECADE TOTALMENTE con conseguente recupero dei contributi percepiti negli anni precedenti.

La massima riduzione ammessa (15 ha) si considera raggiunta anche se ottenuta con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8,1 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15,1 ha)

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali Sottomisura 10.1. – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa

DESCRIZIONE ATTREZZATURE IDONEE PER AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Premessa

Nel presente documento sono descritte le caratteristiche delle macchine da utilizzare nei due interventi dell'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa":

Intervento 1 – Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo

Intervento 2 – Introduzione di tecniche di minima lavorazione.

Il documento non ha carattere esaustivo e il mero possesso delle macchine presentate in questo allegato non garantisce il rispetto degli impegni della misura 10 operazione 10.1.04. Tali impegni infatti sono rispettati solamente se le macchine vengono utilizzate nella maniera corretta, in modo tale cioè da consentire di poter riconoscere gli effetti dell'adozione di tecniche conservative diverse da quelle tradizionali.

SEMINA DIRETTA SU SODO (Intervento 1 – Misura 10 operazione 10.1.04)

Elementi che identificano la semina diretta su sodo

La tecnica prevede, come pratica continuativa, la semina delle colture direttamente sulle stoppie della coltura precedente, i cui residui vengono lasciati totalmente o quasi sul terreno. Con questa tecnica non viene effettuata nessuna lavorazione del terreno; occorrono tuttavia seminatrici apposite, capaci di tagliare il residuo colturale, di depositare il seme e di ricoprirlo in condizioni di terreno sodo.

La semina su sodo non è una tecnica da applicare di volta in volta, ma si regge sulla sua adozione continuativa, e nello stabilirsi di un nuovo equilibrio fra elementi fisici, chimici e biologici del suolo.

Caratteristiche delle seminatrici da sodo (tecnica di *no-tillage*)

- 1) Le seminatrici da sodo devono essere in grado di eseguire in un passaggio unico la deposizione della semente su di un terreno non lavorato (eventualmente, ad eccezione di una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina) e con presenza di residui colturali. Per effettuare al meglio tale operazione, l'elemento di semina è provvisto di assolcatori a dischi.
- 2) Le seminatrici da sodo devono essere trainate o semi portate in modo da scaricare tutto il loro peso a terra. Il carico generato dall'azione combinata delle molle di carico e della massa della seminatrice non deve essere potenzialmente inferiore a 200 kg per ciascun elemento di semina.
- 3) Le seminatrici da sodo possono eseguire, contemporaneamente alla semina, anche altre operazioni, quali concimazione localizzata, diserbo e geodisinfestazione, attraverso appositi organi aggiuntivi.

ESEMPI DI COLTURE IN CAMPO SEMINATE CON LA TECNICA DELLA SEMINA DIRETTA SU SODO



Frumento seminato su sodo, su stoppie di mais



Soia seminata su sodo su stoppie di mais




Soia seminata su sodo su stoppie di orzo




Mais seminato su sodo su stoppie di mais


Schema elemento di semina adatto alla semina diretta e alla minima lavorazione



Stelle pulisci solco opzionali
installate di fronte all'assolcatore




Assolcatore a doppio disco o singolo



Disco anteriore taglia residuo opzionale



Alcuni esempi di dischi disponibili sul mercato



ESEMPI DI SEMINATRICI E DI ELEMENTI DI SEMINA DA SODO



Elemento di semina non di precisione



Seminatrice non di precisione (frumento, orzo, ecc.)



Elemento di semina non di precisione



Disco taglia residuo



Stele sposta residui



Seminatrice di precisione (mais, soia, ecc)

MINIMA LAVORAZIONE DEL TERRENO (INTERVENTO 2 – MISURA 10 OPERAZIONE 10.1.04)

Elementi che identificano la minima lavorazione

La tecnica prevede la lavorazione del terreno a profondità non superiori a 20 cm e il mantenimento di una copertura di residui culturali. Sono compatibili con la definizione di Minima lavorazione solo le operazioni eseguite con macchine dotate di organi lavoranti non mossi dalla presa di forza o idraulicamente. Di seguito le principali caratteristiche di questo tipo di lavorazione:

- 1) la lavorazione non deve provocare l'inversione degli strati;
- 2) la lavorazione non deve eccedere i 20 cm di profondità;
- 3) al termine della lavorazione, sul suolo deve rimanere una quantità di residui culturali che coprono il terreno, in modo da esplicare la funzione di protezione propria dell'agricoltura conservativa. La quantità di residui potrà variare in funzione della precessione culturale e del tipo di raccolto. Ad esempio, dopo soia si troveranno solo poche radici, dal momento che i residui di questa coltura si degradano velocemente; dopo mais trinciato si troverà come residuo la parte radicale e la parte basale dello stocco; dopo mais da granella si dovranno trovare sia le radici, sia parte degli stocchi.

Caratteristiche delle seminatrici da *strip-till*

Ai soli fini della Misura 10 operazione 10.1.4 la tecnica dello *strip-till* è assimilata alla tecnica della minima lavorazione. La tecnica dello *strip-till* è ammessa, in alternativa alla minima lavorazione, solo per le colture sarchiate con interfila superiore a 40 cm. La tecnica consiste nel lavorare il terreno in "strisce" (o "bande") di larghezza non superiore a 20 cm, così che sulla rimanente porzione di suolo permangano tutti i residui culturali. La semina viene successivamente effettuata all'interno delle "strisce" lavorate.

Per operare in modo corretto è necessario utilizzare una trattrice con sistema di guida satellitare di precisione attiva (5 cm, cfr. bando), al fine di garantire la precisione nella sovrapposizione della semina sulle strisce lavorate e la ripetitività dei passaggi negli anni di impegno.



Il terreno dopo la lavorazione

Caratteristiche delle macchine per la minima lavorazione

Si definiscono macchine adatte per la minima lavorazione tutte quelle macchine che hanno le seguenti caratteristiche:

1. La macchina è costituita da denti (fissi od elastici), da ancore o da dischi (diritti o inclinati) in grado di smuovere il terreno sino a una profondità massima di 20 cm, senza tuttavia invertire gli strati del terreno.

In aggiunta, la macchina può possedere elementi lavoranti di finitura, quali rulli (pieni, a gabbia, packer) e rastrelli.

La distribuzione degli organi sul telaio deve consentire la circolazione dei residui colturali, avere la giusta densità trasversale e longitudinale degli elementi e sufficiente altezza da terra

2. Le macchine per l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili sono ammesse solo se gli organi di lavorazione del terreno hanno le caratteristiche indicate ai precedenti punti.
3. Sono vietate le macchine con organi lavoranti mossi dalla presa di forza e/o idraulicamente.

ESEMPI DI COLTURE IN CAMPO LAVORATE E SEMINATE CON LA TECNICA DELLO STRIP-TILL



Preparazione delle bande prima della semina



La banda lavorata dopo la semina



Strip- till, durante l'esecuzione



Strip- till, attrezzatura in esecuzione

Erpici da Minima Lavorazione

Caratteristiche principali:


- 1) Essere sufficientemente robusti per lavorare il terreno sodo
- 2) NON provocare l' inversione degli strati durante la lavorazione
- 3) NON avere organi lavoranti mossi dalla PTO o idraulicamente



Schema esemplificativo Erpice da Minima Lavorazione

NB. Questo schema descrive le caratteristiche che dovrebbe avere un erpice da M/L, senza essere impegnativo perché il rispetto della Operazione viene valutato attraverso l'osservazione degli effetti dell'uso del suolo. Per cui anche l'uso di macchine diverse nella composizione può essere compatibile con l'Operazione.

Una buona lunghezza della macchina è necessaria per permettere una distribuzione delle ancore meno densa nella parte anteriore in modo da permettere una adeguata circolazione del residuo colturale tra esse e la possibilità di applicare organi preparatori e finitori



ESEMPI DI ERPICI DA MINIMA LAVORAZIONE



Caratteristiche delle macchine per la sarchiatura

Le operazioni di sarchiatura sono ammesse limitatamente alle colture estive a file purché nel terreno lavorato non si verifichi l'inversione degli strati e la copertura non totale dei residui presenti, deve eseguirsi ad una profondità di lavorazione massima di 5 cm.

Di seguito la descrizione di un possibile elemento sarchiante:

- Disco di taglio anteriore, per tagliare il residuo in modo da impedire ingolfamenti;
- Ancora porta utensile con geometria funzionale ad evitare l'inversione degli strati;
- Dischi di lavoro e contenimento per evitare il danneggiamento delle plantule e confinare la larghezza della banda lavorata nonché la localizzazione del fertilizzante;

Caratteristiche delle macchine per la distribuzione degli effluenti di allevamento

Le attrezzature che possono essere utilizzate per la distribuzione degli effluenti di allevamento devono avere le caratteristiche indicate per le macchine da minima lavorazione.

Per evitare il compattamento del suolo sono possono essere utilizzati i sistemi di distribuzione ombelicali e le botti dotate di più assi e gomme a bassa pressione.

ESEMPI DI ATTREZZATURE



In caso di adesione all'operazione **10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”** prevista dalla Misura 10, sono utilizzabili:

- Per la minima lavorazione: iniezione diretta con interratori superficiali di vario tipo come dischi, ancore.. (al massimo 20 cm di profondità) in grado di lavorare senza invertire o rimescolare il terreno;
- Per la non lavorazione (no tillage): iniezione diretta con interratori a dischi superficiali (al massimo 10 cm di profondità)
- Per la lavorazione a bande (strip-till), distribuzione con interrimento dell'effluente contemporaneamente alla lavorazione della banda.

Caratteristiche delle macchine per il decompattamento del terreno (decompattatori conservativi)

Queste macchine possono essere utilizzate solo in caso di comprovata necessità, secondo le indicazioni delle disposizioni attuative della misura 10 operazione 10.1.04.

1. Le macchine per il recupero di stati di eccessivo compattamento devono ripristinare la porosità senza pesanti disturbi del profilo e della struttura del terreno, diversamente dai ripuntatori, e per questa ragione sono detti **decompattatori conservativi**.
2. I decompattatori conservativi devono avere organi lavoranti fissi (non mossi dalla presa di forza e/o idraulicamente), in grado di smuovere il terreno compattato senza causare l'inversione degli strati e la formazione della suola di lavorazione;

Sono ammessi e possono essere aggiunti alla macchina elementi posteriori di finitura, quali rulli pieni, a gabbia e packer, per appoggiare e pareggiare leggermente il terreno appena smosso.

EFFETTI DEL COMPATTAMENTO SUL TERRENO E SULLE RADICI



Ristagno superficiale



Effetto del compattamento



Crescita delle radici in terreno compattato e non

ESEMPI DI MACCHINE PER IL DECOMPATTAMENTO DEL TERRENO



ESEMPI DI MACCHINE NON COMPATIBILI CON LA MISURA 10 OPERAZIONE 10.1.04

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Sottomisura 10.1. – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Operazione 10.1.11 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono

ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO

RAZZA	Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio
Bovini	
<ul style="list-style-type: none">Varzese Ottonese	Tutti i comuni delle province di Lodi, Milano e Pavia.
<ul style="list-style-type: none">Cabannina	Tutti i comuni della provincia di Pavia
<ul style="list-style-type: none">Bianca di Val Padana (o Modenese)	Tutto il territorio regionale ad esclusione delle Comunità Montane
<ul style="list-style-type: none">Rendena	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
<ul style="list-style-type: none">Grigio Alpina	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
<ul style="list-style-type: none">Bruna Linea Carne	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Ovini	
<ul style="list-style-type: none">Pecora di Corteno	<u>Comunità Montana di Valle Camonica</u> - Comuni di: Corteno Golgi, Edolo, Malonno, Paisco Loveno.
<ul style="list-style-type: none">Pecora Brianzola	Tutti i comuni delle province di Como, Lecco e Monza
<ul style="list-style-type: none">Pecora Ciuta	<u>Comunità Montana Valtellina di Tirano</u> – Comuni di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant’Agata, Vervio, Villa di Tirano. <u>Comunità Montana Valtellina di Bormio</u> – Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva. <u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> – Comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell’acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio. <u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> – Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino. <u>Comunità Montana Valtellina di Chiavenna</u> – Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna
Caprini	
<ul style="list-style-type: none">Capra di Livo o Lariana	<u>Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio</u> – Comuni di: Consiglio di Rumo, Crema, Domaso, Dongio, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana.

<ul style="list-style-type: none"> • Capra Orobica o di Valgerola 	<p><u>Comunità Montana Valle Brembana</u> - Comuni di: Algua, Averara, Bello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dè Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno.</p> <p><u>Comunità Montana della Val Seriana</u> - Comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Aviatice, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio</p> <p><u>Comunità Montana Valsassina-Valvarone</u> - Comuni di: Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrognò, Vestreno.</p> <p><u>Comunità Montana Valle Imagna</u> - Comuni di: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Imagna, Strozza, Valsecca.</p> <p>Comune di Lecco.</p> <p><u>Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino</u> - Comuni di: Abbazia Lariana, Ballabio, Lierna, Mandello del Lario.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> - Comuni di: Albosaggia, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> - Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Bema, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca 	<p><u>Comunità Montana Valtellina di Bormio</u> - Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Tirano</u> - Comuni di: Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo Di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'agata, Vervio, Villa di Tirano.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> - Comuni di: Berbenno Di Valtellina, Caspoggio, Castello Dell'acqua, Castione Andevenno, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Lanzada, Montagna In Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte In Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre Di Santa Maria, Tresivio.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> - Comuni di: Ardenno, Buglio In Monte, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Traona, Valmasino.</p> <p><u>Comunità Montana Valtellina di Chiavenna</u> - Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa Di Chiavenna.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Capra Bionda dell'Adamello 	<p><u>Comunità Montana Laghi Bergamaschi</u> - Comuni di: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere.</p> <p><u>Comunità Montana Val di Scalve</u> - Comuni di: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve.</p> <p><u>Comunità Montana Alto Garda Bresciano</u> - Comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.</p> <p><u>Comunità Montana Valle Sabbia</u> - Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Roè Valciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.</p> <p><u>Comunità Montana Valle Trompia</u> - Comuni di: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina.</p> <p><u>Comunità Montana Valle Camonica</u> - Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveneno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozzio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Piano Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sello, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.</p> <p><u>Comunità Montana Sebino Bresciano</u> - Comuni di: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.</p> <p><u>Comunità Montana Lario Orientale, Valle San Martino</u> - Comuni di: Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Galbiate, Garlate, Malgrate, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Suello, Valgrehentino, Valmadrera.</p> <p>Comune di Como.</p> <p><u>Comunità Montana Triangolo Lariano</u> - Comuni di: Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzano, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Valbrona, Velese, Zebio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Capra Verzaschese 	<p><u>Comunità Montana del Lario Intelvese</u> - Comuni di: Argegno, Blessagno, Briunno, Carate Urio, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Griante, Laglio, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Mezzegra, Moltrasio, Ossuccio, Pello Intelvi, Pigra, Ponna, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzo.</p> <p><u>Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio</u> - Comuni di: Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Consiglio di Rumo, Corrido, Crema, Cusino, Domaso, Dongio, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Livo, , Menaggio, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro,</p>

	<p>Sorico, Stazzona, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana</p> <p><u>Comunità Montana Pianbello</u> - Comuni di: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù.</p> <p><u>Comunità Montana Valli del Verbano</u> - Comuni di: Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, Luino, Maccagno, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Masciago Primo, Orino, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca.</p>
--	---

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Sottomisura 10.1. – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

Operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali a rischio di abbandono

**ELENCO DELLE VARIETA’ VEGETALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO
E TERRITORI AMMESSI A PREMIO**

Varietà agrarie e ortive iscritte al Registro Nazionale Varietale – varietà da conservazione

DENOMINAZIONE VARIETA’	Territori in cui le varietà sono ammesse a premio
Cipolla rossa di Breme	Comune di Breme (Pv)
Zucca cappello da prete mantovana	Comuni di: Viadana, Dosolo, Pomponesco, Motteggiana, Suzzara, Pegognaga, Gonzaga, S. Benedetto Po, Moglia, Quistello, S. Giacomo Delle Segnate, S. Giovanni Del Dosso, Schivenoglia, Quingentole, Pieve Di Coriano, Villa Poma, Revere, Borgofranco Sul Po, Magnacavallo, Poggio Rusco, Carbonara Di Po, Sermide, Felonica, Sustinente, Serravalle Po, Ostiglia.
Mais spinato di Gandino	Comuni di: Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano e Peia

Varietà di vite iscritte al Registro Nazionale delle varietà di vite

VITE	Origine e diffusione	Territori in cui le varietà sono ammesse a premio
Groppello di Mocasina	Brescia	Tutti i Comuni della provincia di Brescia
Invernenga	Brescia	Tutti i Comuni della provincia di Brescia
Maiolina	Brescia	Tutti i Comuni della provincia di Brescia
Moradella	Oltrepò pavese	Comuni dell'Oltrepò pavese: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgo Ratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giulietta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.
Moretto o Lambrusca di Alessandria	Oltrepò pavese - Alessandrino	Comuni dell'Oltrepò pavese: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgo Ratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giulietta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.
Mornasca	Oltrepò pavese	Comuni dell'Oltrepò pavese: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgo Ratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana,

		Cornale e Bastida, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giulietta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.
Schiava Lombarda	Introdotta anticamente dall'area Danubiana , diffusa a Como, Lecco e Brescia	Tutti i Comuni delle province di Como, Lecco, Brescia.